SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

44ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 17 OTTOBRE 1958

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 1907

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 1907

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 1907

Trasmissione 1907

« Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta " anonima banchieri " » (163) *d'iniziativa del deputato Malagodi* (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1908
BATTAGLIA 1917
BRACCESI, *relatore* 1908
DEL BO, *Ministro senza portafoglio* 1931
LUSSU 1935
MOLÈ 1927
MONNI 1929
NENCIONI 1920, 1935
PAPALIA 1912
PIOLA 1911
TERRACINI 1922
TESSITORI 1925
ZOLI 1937

Votazione per appello nominale 1938

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 15 ottobre.

RUSSO, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Gerini per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 » (173).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

del senatore Angelini Cesare:

« Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli Enti locali » (174).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 » (169);

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 » (168), previo parere della 5ª Commissione;

« Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 » (173), previo parere della 5ª Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Malagodi: « Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta " anonima banchieri " » (163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Malagodi: « Costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta " anonima banchieri " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di mercoledì avevo proposto alla 5ª Commissione permanente di esaminare il giorno successivo questo disegno di legge per riferire su di esso oralmente oggi all'Assemblea. Ora io devo ringraziare la Commissione per avere accolto questa mia proposta e per aver compiuto anche in questa occasione un lavoro serrato.

Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per riferire oralmente.

BRACCESI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in data 26 settembre la vostra Commissione finanze e tesoro ebbe a prendere in esame il documento n. 10 con il titolo: « Inchiesta parlamentare per esaminare le responsabilità degli organi politici e amministrativi dello Stato in ordine all'anonima banchieri ».

Il testo del documento, di iniziativa dei senatori Jannaccone, Paratore, Bergamasco, Zanotti Bianco e Pennavaria, era identico a quello che il deputato onorevole Malagodi aveva presentato alla Camera il 27 agosto di quest'anno. Unica differenza, che il primo, quello dell'onorevole Malagodi, prevedeva la nomina di una Commissione composta di quindici deputati, il secondo, quello Jannaccone, prevedeva una Commissione composta di quindici senatori.

Nel corso della discussione la Commissione ebbe a rilevare: la necessità di risolvere innanzi tutto le questioni procedurali e pregiudiziali derivanti dalla doppia presentazione; l'opportunità di giungere possibilmente alla nomina di un'unica Commissione parlamentare d'inchiesta; la preoccupazione di alcuni perchè venissero chiaramente fissati i compiti della richiesta stessa, contro il parere di altri che ritenevano sufficienti le indicazioni generali riportate dal testo dello articolo 1 del documento, trovanti la loro interpretazione nell'articolo 82, ultima parte, della Costituzione e nell'articolo 115 del Regolamento del Senato.

Sicchè la Commissione stessa ritenne di dover rinviare ogni decisione in attesa di conoscere le risultanze della discussione allora in corso nell'altro ramo del Parlamento e degli accordi che, eventualmente, fosse stato possibile imbastire nei contatti tra i due Presidenti delle Commissioni legislative di finanza e tesoro della Camera e del Senato.

Il 1° ottobre 1958 la Camera dei deputati risolse il problema procedurale ed anche gli altri ai quali ho accennato, con la trasformazione della primitiva proposta d'inchiesta parlamentare in un preciso disegno di legge, sempre d'iniziativa del deputato Malagodi, che nel testo modificato ed approvato nella seduta del 14 corrente è oggi sottoposto all'esame di questa Assemblea.

In fondo gli scopi sono gli stessi proposti originariamente dagli onorevoli richiedenti l'inchiesta e cioè: di fronte all'attività della ormai definita « anonima banchieri », così come è risultato dalle notizie di stampa e dalle dichiarazioni fatte alla Camera dai Ministri del tesoro e delle finanze, attività che avrebbe toccato ormai vitali interessi pubblici ai quali il Parlamento non può nè deve rimanere estraneo, appare opportuno approfondire il problema generale dell'efficienza, del comportamento, in ordine al fatto specifico, della pubblica Amministrazione, accertando in particolare se gli organi locali preposti: 1) all'ordine pubblico; 2) al controllo del credito; 3) al controllo fiscale, abbiano segnalato agli organi centrali rispettivi l'attività dell'« anonima banchieri » e i dubbi da essa sollevati; se gli organi centrali

a loro volta abbiano portato a conoscenza o meno i membri del Governo degli avvenimenti, e quali misure abbiano preso direttamente in proposito; a sua volta il Governo, venuto a conoscenza degli avvenimenti, cosa abbia disposto al riguardo.

Con ciò non è ammessa a priori alcuna responsabilità da parte della pubblica Amministrazione, ma nello stesso tempo, non ritenendosi opportuno ridurre o contenere l'importanza dell'inchiesta o, peggio, impedirla, si stabilisce come la Commissione debba accertare, severamente ma serenamente, il comportamento dell'Amministrazione stessa in relazione ai fatti verificatisi. Di responsabilità si parlerà o meno alla fine, quando la Commissione avrà compiuto il suo lavoro e riferito al Parlamento.

Il disegno di legge, indicati gli scopi, stabilisce la procedura d'indagine, contenendola ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione, il cui ultimo comma suona così: « La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria ». Inoltre, per evidenti motivi, richiama coloro che faranno parte della Commissione, gli eventuali segretari e chiunque sarà chiamato a collaborare alla medesima, all'obbligo dell'osservanza del segreto d'istruzione, a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale, che oso ricordare.

Articolo 230: « Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le altre persone che compiono o concorrono a compiere atti di polizia giudiziaria o ne hanno conoscenza per ragioni di pubblico ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i loro risultati ».

Articolo 307: « I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati ».

Il disegno di legge, infine, con gli articoli 2, 3 e 4, fissa la composizione della Commissione (30 membri di cui 15 senatori e 15 deputati), la scelta degli stessi, la nomina del Presidente, il termine del 30 novembre prossimo per la presentazione della relazione ad entrambe le Camere, la ripartizione della spesa ed il carico della medesima.

A questo punto il relatore deve far noto come da parte di alcuni componenti la quinta Commissione sia stata sollevata l'obbiezione, per quanto concerne la procedura di indagine, che il richiamo all'articolo 82 della Costituzione, ponendo agli inquirenti gli stessi limiti imposti alla Magistratura, rappresenterebbe una remora fortissima ai risultati dell'inchiesta, così da renderla quasi inefficace. È stato rilevato in particolare come l'osservanza dell'articolo 352 del Codice di procedura penale, al quale per forza la Commissione dovrebbe attenersi e per il quale « i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati, gli incaricati di un pubblico servizio non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragione di ufficio e che debbono rimanere segreti », costituirà un usbergo tale di difesa per gli organi locali o centrali difficilmente sormontabile ai fini del risultato che l'inchiesta, di cui alla legge in discussione, si propone di raggiungere.

In proposito però si è risposto che le facoltà e i limiti che il legislatore ha dettato per il magistrato inquirente, sia esso civile o penale, sono intesi a tutelare l'ordine costituito in un'armonica difesa dei diritti fondamentali del cittadino da una parte, e quello del dovere della giustizia di raggiungere la verità quando si verifica un illecito. Affermare che questi limiti e questa facoltà che, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, richiamato dalla proposta in esame, saranno tali da impedire l'ampiezza necessaria d'indagine alla Commissione d'inchiesta, è apparso decisamente eccessivo. D'altra parte, non esiste soltanto l'articolo 352 del Codice di procedura penale, che pure dà il mezzo di superare il segreto d'ufficio opposto dal pubblico ufficiale testimone, ma esistono anche istituti regolati dall'articolo 357 e seguenti dello stesso Codice, inerenti alle perquisizioni, al sequestro presso banche ed altri uffici, di documenti, corrispondenti, libri

contabili, e al dovere della esibizione, da parte dei pubblici ufficiali o di altre persone, di atti o documenti, anche originali (articolo 342 del Codice di procedura penale), che non investano segreti di natura politica o militare.

C'è da esser paghi, nel complesso, di questi poteri che la Commissione d'inchiesta potrà esercitare, perchè offrono il mezzo più ampio di conoscere la verità senza venir meno all'ordinamento generale vigente.

Taluno ha anche osservato come non sia dovere del Parlamento, oggi, preoccuparsi eccessivamente che la Commissione d'inchiesta possa avere tutti i poteri necessari per la realizzazione del suo compito. Come ho già ricordato, il Codice di procedura penale indica chiaramente i mezzi attraverso i quali si potrebbero superare ingiuste invocazioni del segreto d'ufficio; d'altro lato, certo è che, dato l'oggetto dell'indagine, questa si farà soprattutto sulla base di documenti sempre acquisibili dall'inquirente, perchè solo attraverso le documentazioni scritte usa procedere in modo ufficiale la pubblica Amministrazione. Se però dovessero insorgere difficoltà insormontabili di indagine, (la qualcosa giova ripetere, non è neppure pensabile), si avrà sempre la facoltà di domandare proroghe, allargamenti di poteri, che diano il modo di colpire chiunque, in alto o in basso, sia veramente meritevole di essere colpito.

Infine, è stato osservato che i termini del disegno di legge non possono andare oltre a quanto stabilito dall'articolo 82 della Costituzione, perchè diversamente sarebbe violato l'articolo 138 della stessa Carta costituzionale, che stabilisce le norme per la revisione. È apparsa anche vana una discussione sul contenuto dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1938, n. 141, la legge bancaria, in quanto se è vero che: « tutte le notizie o informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelate dal segreto d'ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni », è anche vero che i limiti di tale segreto appaiono annullati di fronte alle richieste dell'Autorità giudiziaria.

Onorevoli colleghi, dopo i chiarimenti che ho avuto l'onore di fornire, anche se incompleti e mal esposti, penso di poter chiedere il vostro voto favorevole al disegno di legge, nell'esatta formulazione con la quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. L'opinione pubblica italiana attende fiduciosa che il Parlamento a ragion veduta esprima al più presto il suo giudizio sugli avvenimenti, sui fatti o sui misfatti che sono avvenuti intorno a quei fenomeni o episodi che vanno sotto il nome di « anonima banchieri », e soprattutto che dia ai cittadini la certezza che il comportamento degli organi periferici e centrali della pubblica Amministrazione possa essere sempre efficacemente controllato, così che nessuna manchevolezza, che si verifichi, rimanga sconosciuta ed impunita, e ciò per il bene della stessa vita nazionale.

La maggioranza della Commissione mi ha chiesto di informare il Senato che essa maggioranza, per assicurare la funzionalità della Commissione d'inchiesta, ha espresso l'avviso che i membri della Commissione stessa, i quali abbiano accettato di farne parte, non debbano dare le dimissioni fino alla conclusione dell'inchiesta stessa. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Piola e Tessitori hanno presentato un ordine del giorno con carattere pregiudiziale. Se ne dia lettura.

RUSSO, *Segretario*:

« Il Senato,

ritenuta la necessità di promuovere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosidetta "anonima banchieri";

considerato che a tal fine anche in Senato era stata presentata una proposta per un'inchiesta parlamentare sullo stesso oggetto;

condivisa l'opportunità già affermata dalla Camera dei deputati di giungere nel caso specifico alla formazione di una Commissione unica che consenta l'attuazione di un procedimento d'inchiesta unico;

considerato che il ricorso ad una legge formale si rende necessario per stabilire alcune particolari modalità dell'inchiesta,

delibera di passare all'esame della proposta di legge trasmessa dalla Camera dei deputati al fine di attuare l'inchiesta ».

PRESIDENTE. Il senatore Piola ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

PIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò brevissimamente l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Tessitori e da me e di cui testè ha dato lettura il senatore Segretario. L'iniziativa del senatore Jannaccone e di altri illustri colleghi nel proporre una legge analoga a quella presentata dall'onorevole Malagodi, prima edizione, alla Camera dei deputati, aveva fatto sorgere problemi procedurali di grande delicatezza, in relazione ai Regolamenti delle due Camere che per le inchieste parlamentari si differenziano, come è noto, e ai precetti dell'articolo 82 della nostra Costituzione. È sembrata subito evidente l'opportunità di fondere in una sola le due Commissioni di inchiesta, di assicurare ai deputati e ai senatori uguaglianza di rappresentanza, di rendere possibile identità di indirizzi e soluzioni concordi di numerosi problemi, che, era ovvio supporre, si sarebbero presentati nell'interpretazione delle norme procedurali civili e penali che regolano l'istruttoria, in quelle della legge sulla difesa del risparmio e l'esercizio del credito del 1938, nonchè nell'altra legge sulla perequazione tributaria; di rendere infine possibile unità di conclusioni a suggello dell'inchiesta.

Per ottenere tutto ciò, era necessaria una legge formale che risolvesse i cennati problemi e desse modo di raggiungere i cennati scopi. Il Gruppo senatoriale democratico cristiano ritiene che la legge sottoposta all'esame del Senato e già approvata dall'altro ramo del Parlamento risponda pienamente alle esigenze di un'inchiesta esauriente e completa sul comportamento della pubblica amministrazione nella vicenda Giuffrè.

Essa infatti — senza violare le norme costituzionali, delle quali il Parlamento deve essere in ogni circostanza il geloso tutore, e con il rispetto dell'ordinamento giuridico che garantisce i diritti fondamentali dei cittadini ed il corretto funzionamento degli organi dell'Amministrazione — assicura amplissimi mezzi istruttori, quelli stessi che sono conferiti da autorità giudiziarie per la ricerca dell'illecito, onde raggiungere la verità. L'opinione pubblica, per motivi complessi che non è oggi il caso di analizzare, si è in questa vicenda forse agitata al di là di quanto la vicenda stessa postulasse, ma comunque è nostro dovere politico e morale di placarla con un'indagine approfondita e severa quale essa richiede.

L'ordine del giorno che l'onorevole Tessitori ed io abbiamo presentato vuol dare atto in sintesi delle considerazioni da me svolte ed invita il Senato ad esaminare senza ulteriori indugi il disegno di legge in esame. Mi auguro che la sua sollecita approvazione risponda al desiderio unanime dell'Assemblea.

Prima di terminare mi corre l'obbligo di rivolgere un ringraziamento al nostro illustre Presidente che, in collaborazione con il collega della Camera dei deputati e col sommo giurista nostro collega, onorevole De Nicola, ha svolto un'opera di propulsione e di coordinamento altrettanto utile quanto degna di alto apprezzamento.

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno dei senatori Piola e Tessitori ha carattere di pregiudiziale lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Papalia il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Jodice, Fenoaltea e Banfi.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto che il caso Giuffrè sul quale la Commissione di inchiesta è chiamata con legge ad indagare non può essere

considerato affare di Stato che impegni al segreto e neanche episodio sul quale per dovere d'ufficio o per non nuocere alla sicurezza ed all'interesse politico o internazionale del Paese sia consentito tacere,

impegna il Governo a darne atto e ad esercitare i suoi poteri perchè questo giudizio sia portato a conoscenza di quei funzionari che per essere o essere stati alle dipendenze dell'Amministrazione hanno avuto occasione di conoscere o di occuparsi della vicenda ».

PRESIDENTE. Il senatore Papalia ha facoltà di parlare.

PAPALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, noi non abbiamo creduto di riproporre innanzi al Senato le questioni che i nostri colleghi della Camera proposero in quella sede.

Non abbiamo creduto di farlo, non perchè siamo rimasti convinti della conclusione di quel dibattito, ed io credo che della conclusione di quel dibattito troppo convinti non siano rimasti nemmeno i colleghi della Camera dei deputati.

Quando delle decisioni sono state prese con una votazione di 15 contro 15 in sede di Commissione e di 254 contro 252 in Aula, evidentemente gravi perplessità vi erano, le quali avrebbero potuto e dovuto dare a noi, in questa sede, la possibilità di riproporre, per un nuovo e migliore esame, le eccezioni che non ebbero felice accoglienza innanzi alla Camera dei deputati.

Questo non è un episodio comune, è un episodio di particolare delicatezza, che ha impressionato molto l'opinione pubblica del Paese. Anche noi siamo rimasti perplessi di fronte a quello che si è verificato nel caso Giuffrè. Siamo rimasti perplessi di fronte a questa nuova tecnica economica, per la quale riesce possibile distribuire milioni di interessi, fare gratuitamente opere per miliardi, ed avere riserve ancora sufficienti per restituire, a tutti coloro che hanno prestato, i capitali e gli interessi vistosissimi sui capitali prestati.

Di tanto mistero vorremmo capire il meccanismo, perchè evidentemente c'è qualche cosa che sfugge; c'è un segreto che non si afferra; c'è una incognita che non è riuscito a molti di penetrare.

Altro aspetto strano di questo problema è l'arroganza di colui che fatto oggetto di un'inchiesta, non so se giudiziaria, ma certo amministrativa, e colpito anche seriamente, non solo non si discolpa, ma impone condizioni, richiede di regolare l'affare in zona neutra, in uno Stato diverso da quello italiano, offre di trattare con mezzi ignoti alla nostra procedura e alla nostra prassi.

Ho ancora nella mente le risposte che ad alcune interpellanze hanno dato due Ministri dell'attuale Governo. Uno legittimava, o per lo meno spogliava di qualsiasi interesse di carattere penale questa attività che riteneva potesse benissimo conciliarsi colla legge che disciplina il credito. L'altro invece confermava l'allarme, che non era solo l'allarme dei cittadini, dei profani, ma anche dei sacerdoti della regione in cui l'anonima banchieri operava, i quali anche se con ritardo avevano messo un veto alle trattative dei fedeli con questo signore.

In definitiva la Nazione si è trovata di fronte ad un fenomeno che ha ancora bisogno di essere spiegato nella sua genesi, nella sua natura, nella maniera con cui si è sviluppato, per ciò che nasconde, e soprattutto per sapere come è stato possibile che dei milioni, anzi dei miliardi siano stati raccolti; miliardi siano stati distribuiti; interessi cospicui siano stati corrisposti, senza che nessuno si sia incuriosito per questa forma anormale di speculazione, senza che le autorità costituite abbiano esercitato o spiegato un qualsiasi intervento. Da qui presero lo spunto coloro i quali fecero a suo tempo le interrogazioni ai Ministri competenti, da qui è sorta la domanda di poter disporre un'inchiesta parlamentare per sapere se, e fino a che punto, l'Amministrazione pubblica abbia funzionato nella ricerca delle responsabilità e dei responsabili, fino a che punto vi sia stata acquiescenza, innocente o colpevole, da parte di coloro che avevano l'obbligo di intervenire

prima che questo fatto fosse diventato così vistoso e prima che i danni fossero ascesi alla entità alla quale sono ascesi.

La proposta dell'onorevole Malagodi era formulata in termini precisi che dovevano mettere tutti nella condizione di non avversarla, di non limitarla, anzi di incoraggiarla.

Tutti quelli che sentono di essere su un piano di sicurezza e di tranquillità, quelli che sentono di aver sempre osservato le regole dettate dalla legge amministrativa o dalle altre leggi del nostro Paese, non potevano avere paura di questa indagine piena e completa sulla loro opera.

Il disegno Malagodi richiedeva il Parlamento per un'inchiesta che avrebbe dovuto accertare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito, al controllo fiscale, avessero segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi ai membri competenti del Governo l'attività della cosiddetta « anonima banchieri », e quali misure fossero state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica Amministrazione.

In sostanza non si voleva precedere o sostituire il magistrato nelle sue indagini che non so se siano state iniziate o meno. Si trattava di vedere fino a che punto gli organi dell'Amministrazione statale non hanno funzionato; di chi sono le colpe ed individuarle là dove è possibile individuarle. Il disegno di legge su questo punto era tassativo. Si voleva sapere perchè era avvenuto che un fatto così rilevante almeno sotto il profilo fiscale, come può desumersi dalla circostanza che un procuratore del registro ha contestato una violazione della legge sull'I.G.E. ed ha applicato una multa di 1 miliardo e mezzo, che non è stata opposta, era stato accantonato.

In un primo momento pareva che tutti bruciassero dal desiderio che l'inchiesta fosse fatta senza remore. Tutti erano d'accordo che si trattava di una cosa necessaria. Senonchè qualcuno si preoccupò di alcune omissioni che vi erano nella proposta Malagodi, omissioni in rapporto ad altre inchieste ordinate precedentemente nel Paese. Da qui trassero origine l'emendamento Targetti, l'emendamento Reale ed altri emendamenti di onorevoli colleghi, di cui non ricordo il nome. Si voleva che la Commissione da nominare fosse libera di indagare come lo furono le Commissioni parlamentari nel passato, senza trovare ostacoli in norme che evidentemente non hanno niente a che vedere col caso in esame.

A questo punto si è scatenata una battaglia proprio da parte di quelli che insistentemente invocavano l'inchiesta e desideravano che si fosse andati in fondo su questo episodio.

Si è resistito, e si è spiegato che la resistenza era motivata da ragioni di carattere giuridico. Si è detto: noi difendiamo le libertà costituzionali!

Nel caso specifico le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione sarebbero state violate dall'emendamento che proponeva di autorizzare la Commissione a liberare dall'obbligo del segreto tutte le persone che interrogava allo scopo di meglio procedere per l'accertamento della verità. Si è detto che quell'emendamento violava l'articolo 82 della Costituzione.

Ora a me pare, onorevoli signori, che qui si contenga un equivoco. L'articolo 82 disciplina le inchieste decise da uno dei rami del Parlamento non con legge, ma con deliberazioni interne. L'articolo 82 si è prefisso di semplificare la procedura, non di diminuire i poteri che il Parlamento aveva ed ha di legiferare, perchè se la nuova Costituzione ha un merito è proprio quello di aver fatto dei passi avanti e non indietro nei riguardi del riconoscimento della suprema autorità delle decisioni parlamentari.

La ragione dell'articolo 82 è stata quella di non costringere un ramo del Parlamento, che avesse voluto procedere ad un'inchiesta per suo conto, con decisione interna, a richiedere una legge che avrebbe comportato il consenso anche dell'altro ramo e che, a parte la lungaggine, avrebbe potuto quindi condurre ad una disputa tra le due Camere. L'articolo 82 ha disciplinato solo questo caso ed ha ammonito che in questo caso gli incaricati dell'inchiesta osservano le stesse regole che segue l'Autorità giudiziaria.

Mai la Costituzione si è permessa di dire che, quando i due rami del Parlamento insieme decidono di fare una legge per eseguire una inchiesta, non abbiano il diritto di indicarne le modalità e di dispensare dall'obbligo del segreto coloro che debbono essere interrogati.

Sicchè l'interpretazione che si è voluta dare all'articolo 82 è un'interpretazione restrittiva artificiosa ed evidentemente inesatta, che dimostra l'acutezza di coloro che hanno proposto la questione, ma non convince sulla giustezza della soluzione.

Sarebbe enorme che il Parlamento non potesse, quando decide attraverso una legge di procedere ad una certa indagine, dettare le norme secondo le quali l'indagine deve essere condotta.

La preclusione ci sarebbe se la norma dell'articolo 82 fosse stata dettata per tutti i casi e per tutte le inchieste parlamentari, mentre invece si limita al caso di un'inchiesta decisa da un solo ramo del Parlamento.

Quindi non è esatto dire che l'emendamento Targetti e Rizzoli viola la norma costituzione, ed era tanto più giusto riconoscerlo in quanto alcune delle norme, che il legislatore dettò nella procedura penale a tutela dell'istruente, non possono trovare pratica attuazione nel caso di una Commissione d'inchiesta.

Nella legge di procedura penale, alla quale si è fatto ricorso e che sarebbe richiamata dall'articolo 82 della Costituzione, è detto che tutte le volte che c'è da procedere al sequestro di documenti segreti, di documenti tutelati dalla legge, il magistrato ha la possibilità di rendersi giudice della eccepita opportunità di mantenere il segreto ed eventualmente ha la possibilità di ordinare che il segreto non debba essere mantenuto (articolo 342, ultima parte, del Codice di procedura penale). Anche per le dichiarazioni dei testimoni (articolo 352 del Codice di procedura penale) non è che il magistrato sia tenuto ad accettare come vera ed esatta la eccezione che il testimone propone alla sua escussione. Il magistrato valuta il diniego di rendere testimonianza e, se ritiene che esso non sia giustificato, ha la possibilità di ricorrere al procuratore generale, il quale a sua volta ha il dovere di riferirne al Ministro che può intervenire con una richiesta di procedimento a carico del testimone reticente.

Ora le norme del Codice di procedura penale, che sono a garanzia del riconosciuto diritto di mantenere il segreto, non debbono rappresentare una barriera insuperabile. Questa barriera è relativa per il magistrato, ma non potrà essere superata domani dalla Commissione, la quale per essere proporzionata alla composizione delle Camere, ha in sè una maggioranza che indubbiamente non sarà sollecita ad invocare provvedimenti da parte dell'Esecutivo. Ed il Ministro in quale imbarazzo si troverebbe se dovesse lui stesso richiedere il procedimento contro i reticenti? L'inchiesta non si fa forse per accertare se vi sono responsabilità in basso ed in alto? E non è assurdo che, per accertare le responsabilità in alto, si debba chiedere ed ottenere l'autorizzazione di coloro sulla cui condotta si indaga?

Queste sono le ragioni per le quali a me pareva che l'emendamento Targetti e lo emendamento Bozzi avrebbero dovuto essere accettati. Non ebbero fortuna queste eccezioni e, tra le altre cose assurde, fu anche detto che la nostra Costituzione non è che abbia esaltato la suprema autorità del Parlamento, ma l'ha limitata e l'ha ridotta; ed ha aggiunto che il Parlamento, creato con la Costituzione repubblicana che attualmente vige nel nostro Paese, ha poteri ridotti nei confronti di quelli che il Parlamento aveva nel passato, perchè gli atti parlamentari sono soggetti a molteplici limitazioni e controlli. Si è arrivati all'assurdo di dire e di affermare che l'articolo 82 della Costituzione fu esplicitamente voluto in sede di Costituente per limitare i poteri di una Commissione parlamentare d'inchiesta. Questo, in un regime democratico repubblicano come il nostro, suona come una stonatura che non può essere accettata.

Ma neanche l'altra obiezione ebbe fortuna, perchè, quando si osservò che nel passato tutte le Commissioni d'inchiesta eb-

bero poteri illimitati, si rispose che lo Statuto albertino non aveva un articolo che corrispondesse all'articolo 82 dell'attuale Costituzione!

In sostanza i poteri della Commissione che dovrà indagare per il caso Giuffrè devono essere limitati, si è obiettato, per la difesa delle norme costituzionali e delle libertà in omaggio alle quali si sacrifica la esigenza da tutti sentita di andare a fondo, onde vedere da che sono stati determinati questi fatti, che tanto hanno impressionato l'opinione pubblica del Paese.

Signori, per tutte le ragioni alle quali ho accennato, sarebbe stato agevole riproporre la questione innanzi al Senato, in termini giuridici, morali e politici. Ma questo forse, anzi senza forse, avrebbe allontanato la decisione finale alla quale tutti noi tendiamo; avrebbe procrastinato l'inizio di quella famosa inchiesta della quale da tempo si parla e che ancora non si inizia; avrebbe aggiunto difficoltà alle altre difficoltà, ed è questa la ragione per la quale — non perchè non condividiamo le opinioni del compagno Targetti, ma per ragioni di opportunità — non abbiamo riproposto l'emendamento innanzi al Senato. Ma noi diciamo al Governo e diciamo anche al Senato che qui è necessario parlare chiaro. Disse il Ministro, concludendo il suo discorso nell'altra Aula del Parlamento, che la questione del segreto — ho qui il suo intervento — sarà interpretata nella maniera più democratica: « Per quanto il Codice di procedura penale sia stato redatto in regime dittatoriale, il Governo assicura il Parlamento che il principio del segreto d'ufficio . . . ».

P I O L A . Gli articoli del Codice di procedura penale furono modificati nel 1955 su questo punto! (*Commenti dalla sinistra*).

P A P A L I A . Sono stati eliminati alcuni grossi inconvenienti, ma non tutti, se è vero che un Congresso di giuristi, tenuto a Venezia subito dopo quegli emendamenti, si è lamentato della maniera in cui il Parlamento aveva operato, ed ha detto che le modifiche sono irrisorie e possono considerarsi soltanto come un acconto alle riforme sostanziali che ancora occorrono. E lei, onorevole Piola, sa quanto si disse a Venezia.

Ora, signor Ministro, lei si espresse così: « Per quanto il Codice di procedura penale sia stato redatto in regime dittatoriale » — non l'ho detto io, l'ha detto il Ministro, il rappresentante del Governo, del suo Partito, onorevole Piola — « il Governo assicura il Parlamento che il principio del segreto d'ufficio e quello dell'interesse dello Stato vengono interpretati in senso assolutamente democratico. Il regime parlamentare postula un minimo di fiducia tra le parti rappresentate in Parlamento e fra queste e il Governo ». Cosicchè, la conclusione innanzi alla Camera fu questa: non vi preoccupate del segreto, il segreto non sarà un intralcio nell'indagine; noi intendiamo dare a questo segreto l'interpretazione che deve avere in regime democratico, ed intendiamo che voi vi fidiate di noi, per questo nostro impegno: deve esserci un minimo di fiducia tra Parlamento e Governo.

Prendo lo spunto da questo per dire ai signori del Governo e ai colleghi del Senato: noi non vogliamo fare l'ipotesi che il Governo eserciti una qualsiasi influenza per limitare l'obbligo di parlare in confronto di coloro che saranno interrogati; ma noi siamo altrettanto sicuri che coloro i quali saranno interrogati, se dipendenti della Pubblica Amministrazione, e specialmente dopo queste discussioni, non avranno la preoccupazione, parlando, di dispiacere i propri superiori? Non permane il dubbio che ci sia qualcuno che confonda quello che può essere l'interesse personale di un membro del Governo o di un superiore con la ragione di Stato, con l'interesse pubblico, e che, nel momento in cui deve rendere la dichiarazione, si astenga dal dire?

Allora, lealtà per lealtà, noi diciamo ai signori del Governo che la disposizione di cui all'articolo 352 del Codice di procedura penale ha dei limiti che sono stabiliti dal segreto di Stato, dalla ragione di Stato, dalla sicurezza pubblica: « I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati

di un pubblico servizio non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragione di ufficio e che debbono rimanere segreti. Essi, a pena di nullità, non debbono essere interrogati sui segreti politici o militari dello Stato o su altre notizie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato medesimo ». Questa è la norma della legge.

FRANZA. La disposizione riguarda i testimoni. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

JODICE. Gli inquisiti diventano i testimoni.

FRANZA. Ma la parte in causa è la Pubblica Amministrazione.

PAPALIA. Le risponderò fra un istante, collega Franza.

FRANZA. Ma allora che le facciamo a fare queste discussioni?

PAPALIA. Innanzitutto, dico, riconosciamo lealmente e pubblicamente che nel caso Giuffrè non ci sono segreti di Stato da difendere, non c'è la Patria da salvare, non c'è nessun motivo di sicurezza che possa preoccuparci e che possa condizionare e limitare la nostra opera. Questo debito di lealtà e questo obbligo di reciproca fiducia al quale ci richiamate sono superati da queste dichiarazioni. (*Interruzione del senatore Zoli*). L'onorevole Zoli desidera sempre combattere ed io risponderò all'onorevole Zoli con l'osservazione fatta dal senatore Franza: il vostro richiamo diventa inopportuno sul terreno giuridico ed inopportuno sul terreno morale.

BUSONI. Soprattutto.

PAPALIA. Noi proponiamo l'inchiesta per una sola ragione: perchè desideriamo sapere quali rotelle della Pubblica Amministrazione non hanno girato; noi intendiamo sapere quale pubblico funzionario non ha fatto il suo dovere: se non l'ha fatto il maresciallo Degli Occhi, del quale si è parlato nel discorso del ministro Preti, oppure il generale della Finanza, o peggio ancora i Ministri ai quali questi fatti sono stati segnalati. Noi desideriamo accertare queste cose. Il funzionario ha l'obbligo di tutelare il segreto di ufficio di fronte agli estranei alla Pubblica Amministrazione. In nostro confronto, di responsabili della Pubblica Amministrazione di fronte al Paese, non devono e non possono essere sollevate queste barriere. Guai se non fosse consentito ai rappresentanti del Parlamento di controllare l'opera di coloro che devono dare esecuzione alle leggi (*applausi dalla sinistra*), e che attuano la sua volontà.

Limitazioni, quindi, non possono essere imposte, nè sul terreno teorico, nè sul terreno pratico, ed è su questo che chiediamo al Governo una parola di lealtà.

In sostanza, l'ordine del giorno proposto mira a sollevare coloro che saranno per essere interrogati dal dubbio, dalla perplessità, dal timore che parlando possano urtare la suscettibilità di coloro che li comandano o dai quali dipendono.

Venga una parola chiara. Signori, noi non desideriamo che questo. Il Paese sente tante volte parlare di volontà di moralizzare la Pubblica Amministrazione, di correggere il costume, di battere una strada di onestà, di serietà, di puntualità e di correttezza; ne sente parlare tante volte, specialmente in periodo elettorale. Diamo al Paese la prova che effettivamente vogliamo andare a fondo, anche a costo di bruciare le mani a qualche potente; diamo la prova che le inchieste disposte dal Parlamento non sono palliativi creati per eludere e deludere, ma servono effettivamente ad accertare le responsabilità, se ve ne sono, e ad eliminarle.

Questa è la ragione dell'ordine del giorno che sottoponiamo all'approvazione del Senato. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battaglia, il quale, nel corso del

suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Venditti e Bergamasco.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

RUSSO, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che l'inchiesta parlamentare, costituendo la più penetrante ed incisiva forma di controllo ispettivo del Parlamento, deve poter raggiungere gli scopi d'interesse pubblico previsti dalla Costituzione;

considerata la natura delle indagini e degli accertamenti che l'inchiesta sulla cosiddetta "anonima banchieri" necessariamente esige, come mezzo per l'accertamento della verità, impegna il Governo, anche in attuazione del principio contenuto nel 3° comma dell'articolo 352 del Codice di procedura penale, a sciogliere dal segreto di ufficio i dipendenti pubblici chiamati a deporre dinnanzi alla Commissione d'inchiesta, ogni qualvolta questa ritenesse infondato il loro rifiuto di testimonianza motivato con la ragione del segreto d'ufficio ».

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia ha facoltà di parlare.

BATTAGLIA. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la lunga ed esauriente discussione fatta dal collega Papalia su un suo ordine del giorno, sul quale peraltro noi liberali siamo perfettamente d'accordo, mi esime dal trattare le ragioni morali e politiche su cui si inquadra anche il mio ordine del giorno e si staglia il caso della cosiddetta « anonima banchieri ».

Vorrei soltanto, sotto certi aspetti, ancora di più puntualizzare (è una brutta parola moderna, ma la si usa sempre) l'aspetto giuridico della questione in relazione a quella che è l'aspettativa del Paese. Ho ascoltato la relazione del collega relatore: egli ha finito con l'accennare alla pubblica opinione, la quale esige che si vada a fondo in questa questione, perchè — a suo dire, e credo possiamo riconoscerlo tutti — c'è una legittima aspettativa nel Paese, la quale deve essere quietata. Noi nutriamo fiducia che, potendosi andare a fondo, potendosi artigliare la sostanza vera della vicenda, si evidenzi una verità che sia una verità che faccia onore alla Pubblica Amministrazione italiana. Questa è la nostra speranza e questo è il nostro augurio. Ma avremmo desiderato e desideriamo che noi si possa avere le mani libere perchè la Commissione d'inchiesta operi in ogni senso e possa veramente arrivare all'accertamento del vero.

In fondo cos'è una Commissione d'inchiesta, a che cosa serve? L'inchiesta parlamentare ha il suo fondamento nel potere di controllo del Parlamento, e tra i modi di esercizio di tale potere è, senza dubbio, il più penetrante, e, come si legge nell'ordine del giorno, il più incisivo. Essa è connaturata con l'essenza del sistema parlamentare. Lo Statuto Albertino non la prevedeva, eppure, sotto il regime monarchico e sulla base di una norma introdotta nel Regolamento della Camera nel 1868, furono deliberate e condotte a termine inchieste memorabili come quella del 1881 sulle condizioni dell'agricoltura italiana.

La Costituzione repubblicana ha voluto disciplinare l'istituto soprattutto allo scopo di conferire alle Commissioni effettivi ed ampi poteri istruttori, in forma permanente, in modo da evitare il ricorso alla legge ogni qualvolta si deliberasse un'inchiesta. Questa ha uno scopo ben preciso: tutelare un pubblico interesse. Tutti i tipi di inchiesta che la dottrina pubblicistica cataloga, inchieste legislative, giudiziarie, politiche, eccetera, debbono rispondere alle suddette finalità. Ciò significa che l'inchiesta non può riguardare l'attività di singoli o gruppi d'interesse particolare. Può, però, talvolta tale attività d'individui o di gruppi essere rivelatrice di una cattiva gestione di pubblici uffici: cosa questa che potrebbe ricorrere nel caso « Giuffrè ». Ma in tali ipotesi, è ovvio, le inchieste procedono e prendono le mosse da quell'attività, svolta, in effetti, su materia nettamente diversa, che non riguarda più il singolo o situazioni particolari di singoli, ma che investe l'area del pubblico interesse.

Ed è ancora da sottolineare che l'inchiesta parlamentare politica ha fondamento, contenuto ed effetto nettamente diversi da quelli propri della funzione giurisdizionale, per cui l'inchiesta può essere deliberata e condotta anche se non è stato instaurato un giudizio a carico di taluno. Come si è accennato, e come diceva un momento addietro il collega Papalia, a noi non interessa che in atto vi sia un giudizio nei confronti del Giuffrè; poco importa che l'azione giudiziaria sia stata o meno in questo momento promossa: a noi quel che interessa è accertare se la Pubblica Amministrazione, in relazione a questo caso, si sia o meno ben comportata.

L'inchiesta, come si è detto, può riguardare fatti obiettivi, esenti da personali responsabilità, nè l'eventuale giudizio civile o penale può precludere o interrompere la inchiesta, nè questa può interferire sulla attività giudiziaria. L'organo giurisdizionale accerta la responsabilità di singoli ed emette una sentenza, cioè un ordine con cui si assolve o si condanna; l'inchiesta parlamentare politica — invece — non ha per oggetto l'accertamento di eventuale responsabilità di singoli, ma mira al pubblico interesse, indaga sulla bontà di sistemi amministrativi nel loro funzionamento, sulle cause soggettive ed oggettive che ne hanno potuto determinare l'orientamento e perciò stesso, l'individuazione delle responsabilità emerse durante l'inchiesta, è un fenomeno marginale rispetto allo scopo a cui l'inchiesta è istituzionalmente preordinata; e se tali responsabilità configurino illeciti disciplinari, contabili o penali non è compito della Commissione d'inchiesta trarne conseguenze eccedendone i limiti. L'Autorità giurisdizionale esprime giudizi, l'inchiesta esprime solo un parere che non può del tutto sottrarsi alla valutazione politica.

Precisato cosa sia l'inchiesta parlamentare e la natura di essa, vengo ora alla precisazione dei poteri di cui la Commissione d'inchiesta deve disporre. Così come è stato detto, noi avremmo voluto che questi poteri fossero i più larghi possibile. Nel disegno di legge Malagodi non si faceva cenno a quanto fu poi più tardi detto con un emendamento dall'onorevole Targetti. A mio avviso, onorevoli colleghi di parte socialista, è stato un errore porre in campo quell'emendamento: infatti sono convinto che, se mai di esso si fosse parlato, se mai discussione alcuna fosse stata portata sul segreto d'ufficio, la questione non sarebbe mai sorta perchè il Governo non si sarebbe opposto, non si sarebbe potuto opporre, per quella lealtà che lo deve distinguere e per quella correttezza di cui deve essere plasmato, a lasciare libera la Commissione di inchiesta negli accertamenti da eseguire.

Ed eccomi al segreto d'ufficio. Che cosa significa? È un diritto soggettivo del cittadino al quale diritto voi, onorevole Ministro, vi siete riportato l'altro ieri a conclusione del dibattito alla Camera dei deputati? È un diritto soggettivo del singolo — mi chiedevo — o è un qualcosa di molto diverso? Quale è il bene giuridico che viene salvaguardato con l'articolo 352 del Codice di procedura penale? È forse questo diritto del cittadino? O non è invece l'interesse pubblico dello Stato, il bene giuridico che viene garantito e protetto attraverso l'articolo 352? Le facoltà che vengono attribuite ai pubblici ufficiali sono nel primo comma, potrei dire, un dovere-potere e nel secondo comma solo un dovere ma mai un diritto soggettivo di questo o quel determinato funzionario o dipendente dello Stato.

E non sono soltanto io ad affermare quanto sto dicendo: ho con me il Manzini, il quale così dice.

Voce dalla destra. Il Manzini ha poi sempre anche l'opinione contraria.

BATTAGLIA. Questa volta il Manzini è di una sola opinione. Egli con riferimento alle norme trasfuse nell'articolo 352 del Codice di procedura penale afferma: « Le disposizioni in esame sanzionate prevedono due ipotesi: l'una di esenzione assoluta, l'altra di esenzione relativa ». L'autore chiama ipotesi di esenzione assoluta quella di cui al secondo comma dell'articolo 352, laddove la rivelazione di un segreto di Sta-

to potrebbe importare lo scardinamento della struttura dello Stato medesimo, mentre chiama relativa la facoltà che io definisco il potere-dovere, la facoltà discrezionale del funzionario di astenersi o meno dal deporre. Il Manzini specifica:

A) « Esenzione assoluta quando si tratta di segreti politici o militari dello Stato ovvero di altre notizie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello Stato e all'interesse politico e interno e internazionale ».

Da qui il dovere, l'imperioso dovere da parte dei pubblici ufficiali di tacere. Il magistrato non solo non può obbligare le suddette persone a deporre, ma, se queste siano esaminate su altri fatti, non può interrogarle, a pena di nullità, su quelle speciali notizie che importino le conseguenze dianzi specificate. Il magistrato, quindi, non deve neppure tentare di ottenere la deposizione su codeste materie.

B) « Esenzioni relative ove non si tratti di segreti politici o militari dello Stato o di altre notizie indicate *sub A*). I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati, gli incaricati di pubblici servizi, non possono essere obbligati a deporre. La diversa dizione dell'articolo 352 peraltro non fa che confermare questa differenziazione tra questi due poteri-doveri, tra queste due facoltà che ha il pubblico funzionario sui fatti conosciuti per ragioni di ufficio, che debbono rimanere segreti ».

Comunque, a differenza del caso esaminato *sub A*), si richiede per l'esistenza del divieto che si tratti di fatto conosciuto per ragioni di ufficio esercitato dal testimone. Sottolineamo la parola « testimone », cui tanto tiene e giustamente tiene il collega Franza.

FRANZA. Noi diciamo che questa disposizione riguarda i testimoni, ma siccome qui ...

BATTAGLIA. Non mi avete compreso. Intendevo ventilare, come ora preciso ed affermo, che l'articolo 352 del Codice di procedura penale — proprio perchè riguarda e regola il comportamento dei funzionari dello Stato, pubblici ufficiali eccetera, nella loro qualità di testimoni davanti l'Autorità giudiziaria — non è applicabile nel caso nostro in cui il Parlamento — delegando i suoi poteri di controllo alla Commissione d'inchiesta — ha il diritto di esercitare tali poteri nei confronti dell'Amministrazione statale le cui espressioni fisiche (i funzionari) non sono, quindi, « testimoni » davanti il giudice ordinario, ma « parti » di fronte all'organo di controllo del Parlamento.

Ma l'articolo 352 del Codice processuale penale è ancora, nella specie, inapplicabile per un altro senso e precisamente per la natura e la sostanza delle notizie necessarie agli accertamenti devoluti alla Commissione d'inchiesta. Questa, infatti, non dovrà evidenziare nè rendere palesi piani militari o notizie politiche e amministrative che possano nuocere alla struttura dello Stato; deve solo accertare se e come, nel caso Giuffrè, la Pubblica Amministrazione abbia operato.

Costituisce forse segreto di ufficio indagare se gli organi dello Stato seppero della cosiddetta « anonima banchieri » e della sua attività? È segreto di ufficio appurare se e in che senso — avutane notizia — avesse o perchè non avesse agito la Pubblica Amministrazione? Anche sotto questo profilo — è bene ripeterlo — l'emendamento dell'onorevole Targetti è stato un errore.

E concludo ribadendo: chi è il Parlamento che si trasfonde nella Commissione d'inchiesta, rispetto alle persone che possono essere interrogate? Chi è? Non è forse il potere sovrano dello Stato che si estrinseca in questa funzione ispettiva e ha il diritto di indagare quale sia stato il comportamento della Pubblica Amministrazione in relazione ad un determinato fatto? Io penso di sì!

E chi sono i dipendenti della Pubblica Amministrazione che potrebbero essere chiamati a dare dei chiarimenti? Sono forse testimoni? Penso di no!

Dicevo un momento addietro, che l'articolo 352 del Codice di procedura penale si

riferisce ai testimoni, cioè alle persone che vengono chiamate a deporre in cause o processi di terzi in cui potrebbe essere utile, per l'accertamento della verità, la loro parola. Ma nella specie, quando Tizio, Caio o Sempronio — funzionari della Pubblica Amministrazione — saranno interrogati, non si tratterà di fare un processo a terzi: si eseguirà un'indagine sul modo come la pubblica Amministrazione medesima si è comportata; essi non sono dunque testimoni, sono parti, quelle parti nei riguardi delle quali noi abbiamo il diritto di controllo ed essi il dovere di essere chiari ed espliciti. Ecco perchè avremmo potuto insistere in questa sede sull'emendamento proposto alla Camera dall'onorevole Bozzi. Ma c'è la legge inesorabile del numero che ci ha suggerito di non impegnare il mio nome — cioè Battaglia — anche in questo ramo del Parlamento.

E così ci siamo acquietati ed abbiamo fatto un passo indietro sottoponendo alla attenzione del Senato un ordine del giorno che nella sua sostanza concorda con quello presentato dai colleghi socialisti. Penso anzi che dei due ordini del giorno se ne potrebbe fare uno solo, integrandoli a vicenda e modificandoli alla stregua di quanto ho detto. Noi fin d'ora diciamo che daremo il nostro voto favorevole anche quando i due ordini del giorno saranno unificati, perchè la finalità, onorevoli colleghi ed onorevole Presidente, è una ed una sola: quella che si è augurato il relatore alla fine del suo intervento, che cioè si possa arrivare a fare un qualcosa di serio e di concreto e che non si debba domani constatare che i componenti la Commissione abbandonino il campo rilevando che i ferri del mestiere che hanno nelle mani non sono quelli che possono condurre laddove essi hanno il dovere di portare l'inchiesta, per il pieno soddisfacimento delle aspettative del popolo italiano.

Onorevoli colleghi, non sia una vana espressione la nostra, non sia una vana espressione la sua, onorevole relatore, ma sia consapevolezza, sia senso di responsabilità, sia senso di lealtà, onde si possa fare tutto quello che è giusto, perchè si possa evidenziare la verità. E che questa verità sia quella che la nostra Pubblica Amministrazione ne esca netta e pulita perchè il popolo possa in essa riporre, potenziata, quella fiducia che per il passato ha avuto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intorno a questa questione si sono spese già troppe parole. Vorrei dire, se non fosse irriguardoso, che abbiamo assistito ad un girotondo di parole. Comunque, a prescindere da un'impostazione corretta del problema di fondo, la discussione non è stata inutile. Abbiamo creato un precedente che potrà svolgere un'azione positiva e questa discussione si ricorderà quando si presenterà ancora la eventualità della richiesta di una Commissione d'inchiesta, quando vi sarà l'occasione di discutere del contenuto dell'articolo 82 della Costituzione. Solo a questo titolo l'esperienza porterà il suo contributo positivo.

Ma è opportuno, a mio avviso, sgombrare il campo dalla questione relativa all'interpretazione dell'articolo 352 del Codice di procedura penale; e ciò perchè mi è sembrato — posso naturalmente errare — che al riguardo si è voluto creare un fantasma contro il quale si è combattuto, anche se poi ci si deve accorgere, venuta la luce del giorno, che il fantasma era inesistente.

Si è discusso dell'interpretazione dell'articolo 352 del Codice di procedura penale, a mio avviso, senza meditare a fondo il disegno di legge — scusate tale rilievo — nella sua impostazione, nella delimitazione della materia, nella sua finalità; e senza un esame, al di fuori di preconcetti, della norma contenuta nell'articolo 82 della Costituzione della Repubblica. Si è confusa spesso, nella discussione, la materia dell'inchiesta con le modalità di esecuzione dell'azione parlamentare di ispezione o inchiesta. Infatti, se non si confondono i due concetti, credo che, attraverso una leale dichiarazione da parte del Governo, si possano raggiungere gli scopi che l'inchiesta si prefigge, e la co-

scienza di tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione, di tutti coloro che attendono il risultato dell'inchiesta stessa, possa essere tranquilla.

E mi spiego. L'articolo 1 del disegno di legge delimita quello che è il campo di indagine, quella che è, diremmo in altra sede, la materia del contendere: « È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta — e scusate se lo rileggo ancora una volta — per esaminare il comportamento degli organi della Pubblica Amministrazione in ordine eccetera ». Pertanto vi è un obiettivo preciso: comportamento della pubblica Amministrazione; vi è un imputato ideale: la Pubblica Amministrazione. E con questo io non voglio riportare in quest'Aula la questione, dibattuta alla Camera dei deputati, circa la responsabilità presunta della Pubblica amministrazione: non si deve parlare di responsabilità. L'inchiesta ha un obiettivo; questo obiettivo deve essere tenuto presente da tutti coloro che portano il loro contributo nella discussione positiva di questo obiettivo; deve essere tenuto presente soprattutto quando, in ipotesi, si tema che l'articolo 352 del Codice di procedura penale, immesso dalla Costituzione della Repubblica negli ingranaggi dell'esecuzione del diritto d'inchiesta del Parlamento, possa condurre a delle distonie, a degli impedimenti, a delle difficoltà di raggiungere lo scopo.

Da parte dello schieramento politico governativo si obietta: noi vogliamo rispettare la legge, probabilmente — e lo dico senza intenzione — con la riserva mentale che veramente il 352 possa portare ad impedimenti; lo dico solo così, a titolo personale. Ma qui abbiamo di fronte, egregi colleghi, una norma che riflette i testimoni, cioè coloro che, presenti o a conoscenza di un fatto storico, estraneo alla loro sfera d'azione, debbono riferire all'Autorità giudiziaria, e nel nostro caso alla Commissione d'inchiesta. Non si dimentichi la funzione specifica del testimone, che è di portare a conoscenza dell'inquirente un fatto storico di cui abbia avuto conoscenza diretta, al di fuori di giudizi e di altri atteggiamenti sospetti. Niente di tutto questo nel caso che è in esame, perchè non c'è solo il 352: c'è tutto l'istituto della procedura penale, c'è la Costituzione che garantisce, che porta direttamente a delimitare in modo esatto quello che è l'alveo in cui si deve e si può muovere l'Autorità giudiziaria; e guai se quest'alveo fosse superato nell'attività di indagine: si dovrebbe muovere la Commissione di inchiesta.

Fate l'ipotesi che, di fronte al magistrato inquirente, si dovesse presentare un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, un pubblico impiegato, coinvolto nel fatto storico oggetto dell'indagine o prodotto dalla sua azione antigiuridica. Voi pensate che il magistrato, attraverso l'articolo 352, possa essere messo in condizione di non poter operare, di non poter arrivare a quello che è l'adempimento di un suo duro dovere: l'applicazione della legge? Non potrebbe cioè giungere all'accertamento di responsabilità di carattere giudiziario o amministrativo?

A mio avviso l'atmosfera si rischiara.

Ma vi è un'altra osservazione, onorevoli colleghi, che io sento il dovere di fare, proprio in riferimento all'articolo 82 della Costituzione. Coloro che hanno creato il fantasma di cui parlavo prima non hanno infatti pensato, a mio avviso, che l'articolo 82 si compendia in due norme precise: la prima riguarda il diritto del Parlamento di addivenire ad un'inchiesta (« Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse »); questa è la premessa logica, il riconoscimento di un diritto costituzionale del Parlamento: diritto inviolabile di ispezione, di controllo, al quale si è giunti attraverso un processo storico a cui non voglio riferirmi, per non richiedere ulteriormente la vostra attenzione.

Ora il diritto non può essere violato dalle modalità di esecuzione. Ciò equivarrebbe a negare il diritto costituzionale dell'inchiesta parlamentare con la procedura. La seconda parte dell'articolo 82, che ha formato oggetto di esame, riflette la nomina dei componenti della Commissione d'inchiesta ed i poteri di essa, i quali sono gli stessi ed incontrano le stesse limitazioni di quelli dell'Autorità giudiziaria.

Questa seconda norma ci riporta nell'alveo dei poteri e dei limiti dell'Autorità giudiziaria, limiti che, a mio modesto avviso, non

interferiscono negativamente col raggiungimento dello scopo che la Commissione si propone, regolato dalla premessa logica dell'articolo 82 della Costituzione: cioè il potere d'inchiesta di ciascuna Camera.

E ritorno alle premesse. Tralascio il problema dell'interpretazione delle parole « Ciascuna Camera »; tralascio di entrare nel merito della discussione degli articoli 135 e 115 dei Regolamenti parlamentari, sul contrasto che è stato rilevato sulla procedura attraverso cui si è arrivati alla nomina di questa Commissione. Ciò potrebbe formare oggetto di una discussione approfondita che potrebbe anche offrire argomenti di carattere politico. Accettiamo la situazione di fatto e di diritto che si è venuta ad instaurare.

Concludendo osservo che la discussione, in cui mi è sembrato si sia in certo qual modo voluto confondere le carte, è stata opportuna, a mio avviso (e tutti possono sbagliare), per un'esatta, concreta, letterale interpretazione dell'articolo 352 in relazione all'articolo 82 della Costituzione, che porta all'impostazione del problema nel senso che ho avuto l'onore di esporre: interpretazione che potrà portare allo scopo che il Parlamento si è proposto attraverso l'azione stessa che, se anche è sorta viziata nella forma, nella sostanza può raggiungere gli obiettivi proposti.

Onorevoli colleghi, è necessario però fugare anche le ultime ombre. È opportuno un impegno da parte del Governo. È chiaro che al Parlamento non può interessare il signor Giuffrè e tutti coloro che hanno gravitato intorno a lui. Egli e le persone che lo circondano non rappresentano che uno dei tanti fenomeni patologici che ricorrono in momenti in cui è carente l'autorità dello Stato. Questa infatti è la ragione prima. Non è tanto responsabile il signor Giuffrè e tutti coloro che, avidi di denaro, hanno gravitato intorno a lui in questa ridda di miliardi; altri fenomeni di questo genere, ai quali siamo ormai abituati, hanno caratterizzato questi dieci anni. Ma è l'autorità dello Stato che è mancata, quell'autorità che avrebbe dovuto impedire all'origine questo ed altri fenomeni che non è il caso di ricordare, tanto noti quanto insabbiati. Pertanto non deve a mio avviso interessare il fenomeno Giuffrè, ma il fenomeno della carenza dell'autorità dello Stato. L'Autorità giudiziaria esaminerà la faccenda. Forse nessuna conseguenza di carattere penale scaturirà, perchè questo è un fenomeno di malcostume, come fenomeni di malcostume sono altri dati ai quali mi sono richiamato, conseguenza della carenza dell'autorità dello Stato che deve essere ristabilita. Una volta finalmente ristabilita, tutto riprende il suo normale andamento.

Pertanto campo di indagine dovrà essere la carenza dell'autorità dello Stato e l'azione o inazione dell'Autorità amministrativa.

Se il Governo ritiene opportuno fugare anche gli ultimi dubbi, e non dare l'impressione di volersi nascondere con interpretazioni giuridiche, potrebbe attraverso una leale dichiarazione sollevare tutti i pubblici funzionari non tanto dal segreto d'ufficio ma da una crisi di coscienza, perchè non vi è segreto d'ufficio quando vi è azione antigiuridica, ma vi è segreto d'ufficio quando la azione del pubblico funzionario è legittima. Alla Commissione d'inchiesta non interessano le attività fisiologiche, ma quelle patologiche.

Di fronte alla violazione di legge non ci sono segreti d'ufficio: si aprano le porte alla Commissione d'inchiesta attraverso una leale dichiarazione del Governo, e potremo anche noi dare atto di questa lealtà. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, brevi considerazioni dopo tanti nutriti interventi. Credo innanzitutto che occorra riconfermare che il Senato ha opportunamente agito allorquando ha deciso di non estraniarsi dall'iniziativa cui alla Camera dei deputati aveva dato l'avvio l'onorevole Malagodi. È bene che il Senato abbia assunta la propria parte di responsabilità dinanzi all'opinione pubblica, dimostrando così di non esser meno sensibile della Camera ai problemi tutti che si presentano nella vita della Nazione, specie a quelli che attengono alla sua vita morale.

Si disse, allorquando il Senato rese nota la sua risoluzione di partecipare all'inchiesta, che si trattava di una manovra ritardatrice. No, il Senato non si è allineato con coloro che hanno manovrato per ritardare l'inchiesta, ma ha ritenuto che la presenza, accanto a 15 deputati, di 15 senatori avrebbe dato alla Commissione maggiore autorità, e all'indagine quella solennità di fronte alla quale non potranno non cedere e inchinarsi molti che oggi si illudono di trovare riparo dietro certi articoli del Codice di procedura penale. E credo sia opportuno ripetere che è stato bene ricorrere ad una legge anzichè, come inizialmente si era pensato, a due deliberazioni interne, reciprocamente autonome, dei due rami del Parlamento, eventualmente da coordinarsi poi per accordo delle due Presidenze.

La legge infatti ha un carattere d'imperio per i cittadini; e sarà assai difficile che qualcuno, salvo che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse specifico al tacere, si rifiuti di fronte a un comando di legge a deporre e testimoniare.

Una deliberazione di carattere interno delle due Camere non avrebbe avuto questo carattere d'imperio, e più facilmente avrebbe permesso di rifugiarsi nel silenzio.

Sì, è vero, l'opinione pubblica si è molto turbata e agitata, ma, onorevoli senatori, io sono convinto che la maggiore agitazione sia stata determinata proprio dall'indignazione per le resistenze frapposte all'inchiesta. Se fin dal primo momento tutti i partiti nel Paese, e i gruppi nel Parlamento, ed il Governo avessero preso posizione a favore della più larga indagine, se si fossero evitate le remore, i contrasti, i rinvii, le proroghe, le dichiarazioni equivoche in proposito, l'opinione pubblica non si sarebbe allarmata. Ma allorquando ci si accorse o si credette di accorgersi che si mirava ad impedire ciò che universalmente era ritenuto necessario e doveroso, allora l'inquietudine sorse e si allargò. Ma dal momento che tutte le formazioni politiche, nel Parlamento e fuori del Parlamento, ed anche il Governo hanno accettato che le cose muovessero nel giusto verso, allora l'inquietudine si è placata. Spetterà alla Commissione di agire e concludere, così che essa non rinasca un'altra volta.

È un fatto che anche l'opposizione della maggioranza governativa alla proposta dell'onorevole Targetti ha suscitato sorpresa e turbamento. Io non entrerò nel merito della proposta, non parlerò di articolo 82 della Costituzione nè di articolo 352 del Codice di procedura penale. Ma dico che l'uomo della strada, il cittadino, cercando il motivo che ha provocato la resistenza proprio e soltanto dei partiti di governo alla proposta Targetti, non l'ha trovato, e giustamente, nell'ossequio alla legge, ma nel desiderio di mantenere il segreto su cose che invece devono essere chiarite e scoperte. Per l'articolo 82 o per l'articolo 352 si può sempre dare un'interpretazione adeguata ma opinabile. La ricerca, il desiderio della verità è univoco. Comunque, di questo ormai leggendario riparo del segreto d'ufficio non saranno portati ad avvalersi i minori funzionari dell'Amministrazione, i quali dello affare Giuffrè hanno avuto notizia, se l'ebbero, fuori d'ogni loro interesse personale e di gruppo, materiale o politico. No, il segreto d'ufficio sarà invocato dai maggiori, dalle alte teste dell'Amministrazione.

Ed io fin d'ora, nell'ipotesi verosimile che la Commissione citi dinanzi a sè dei ministri in carica o dei ministri di ieri, mi chiedo: invocheranno essi il 352 per esimersi dal parlare? Se lo faranno, non vi è dubbio che giù giù per tutta la scala gerarchica una sola voce farebbe eco alla voce dei ministri. Ma se i ministri fin da questo momento si impegnassero a rinunciare al comodo riparo dell'articolo 352, allora, qualunque ne sia l'interpretazione valida, la inchiesta marcerebbe sicura verso l'accertamento della verità.

Comunque la discussione qui svoltasi, anche se non sboccherà al voto, è stata opportuna in quanto ha risottolineato il valore delle posizioni assunte dai vari partiti come impegno di leale indagine su ogni aspetto dello scandalo.

Ancora un'osservazione. L'onorevole relatore, dopo aver dichiarata la sua opposizione alla proposta Targetti qui riassunta nell'ordine del giorno Papalia, ha aggiunto

che se mai, ove si rendesse necessario, i poteri della Commissione potranno essere allargati in successione di tempo. Se la frase ha un significato, questo è che, se mai, la richiesta Targetti potrà accogliersi quando si constatasse che con i normali poteri dell'Autorità giudiziaria la Commissione non può assolvere il suo incarico.

Ma, onorevoli colleghi, se ciò potrà farsi domani, potrebbe essere fatto oggi. Non dunque questione di principio, la vostra, ma solo di opportunità. E con ciò l'onorevole relatore ha da sè fatto la critica più efficace alla tesi della quale si è fatto interprete a nome della maggioranza.

Ma l'onorevole relatore ha fatto un'altra dichiarazione, a parer mio assai grave, quando ha ammonito coloro che fra di noi saranno chiamati a far parte della Commissione di indagine, dall'abbandonare comunque l'incarico accettato.

Perchè, io chiedo? Quale legge morale o quale norma giuridica li impegna a restare indefettibili nel posto? E si pensa dunque già che forse ciò potrebbe anche avvenire, che alcuni dei commissari si alzino sdegnati e si allontanino dall'Aula assegnata ai loro lavori? E quali motivi potrebbero a ciò determinarli?

Non certamente — nevvero, onorevole relatore? — per un eccesso di rigore nell'indagine, per una troppo risoluta volontà di andare fino al fondo, vincendo tutti gli ostacoli che a ciò si frappongono. No, l'ipotesi semmai è la contraria: che la Commissione nel suo complesso non si impegni come ci si attende, non faccia ogni dovere suo, tolleri troppo il comodo ricorso al segreto d'ufficio. Allora sì che potrebbe anche avvenire che qualche commissario decida di dissolidarizzarsi dall'opera della Commissione.

Orbene, non nascondiamocelo. Ciò potrà avvenire, poichè gli interessi che per mesi e mesi hanno operato, dapprima per soffocare lo scandalo, poi per immettere degli elementi di disturbo nell'opinione pubblica, continueranno ancora ad operare, urgeranno alle soglie della Commissione, circuiranno i citati a deporre, si insinueranno nei penetrali della Pubblica Amministrazione per nascondere, sottrarre, alterare documenti, per apporvi il fatidico timbro « segreto d'ufficio ».

E per raggiungere i loro scopi questi interessi ricorreranno alle escogitazioni più inaspettate, alle vie più strane. Non abbiamo letto che per muoversi nell'affare Giuffrè bisogna anche tener presenti certe norme concordatarie? E se qualcuno, di fronte alla Commissione eccepisse questo argomento siamo noi sicuri, onorevoli colleghi, che tutta la Commissione ne avvertirà l'assurdità e che qualche commissario o la maggioranza dei commissari non ne subirà la suggestione, trasferendo su un falso piano politico-ideologico una questione che è soltanto di moralità e di legalità, o meglio di illegalità e di immoralità?

Se si vuole che nessun Commissario ad un certo momento senta di non poter più conservare l'incarico, occorre che il Senato dia a tutti i commissari la consegna di andare fino in fondo. Questa deve essere la conclusione della nostra discussione.

Noi del Gruppo comunista, dando il nostro voto al disegno di legge, auspichiamo che la Commissione operi e concluda così da dare all'opinione pubblica le risposte che riescano a tacitarne l'ansia ed il turbabento; le risposte che sole giustificheranno il ricorso alla procedura eccezionale cui il Parlamento ha ritenuto di rimettersi per chiudere, senza equivoci un capitolo torbido e deplorevole della vita politica del nostro Paese.

Il giorno in cui la Commissione depositerà le sue conclusioni non dovrà sussistere più ombra alcuna su quanto si è perpetrato attorno e dietro lo sbiadito personaggio del signor Giuffrè. Spetta alla Commissione di indentificare fatti e protagonisti. Ove essa fallisse, alla diffidenza che avvolge già la pubblica amministrazione si aggiungerebbe il sospetto verso il Parlamento! La Commissione, in un sol tempo, deve invece riabilitare l'amministrazione e dare al Parlamento nuovo lustro.

La Commissione d'indagine per lo scandalo Giuffrè testimoni agli italiani che il Parlamento è geloso custode dell'onore e della dignità della Repubblica. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Io penso di poter essere molto breve, anzi scheletrico. Arrivati a questo punto della discussione in ordine a questo provvedimento, vorrei da parte mia evitare tutti gli elementi polemici. Non voglio fare quindi valutazioni politiche perchè queste potranno essere fatte in sede molto più opportuna, quando cioè il Parlamento conoscerà il risultato dell'inchiesta; perchè diversamente corriamo il pericolo di anticipare giudizi sulle sabbie mobili di fatti non ancora accertati.

Nè io voglio incontrare tutte le osservazioni che sono state fatte dagli oratori che mi hanno preceduto su quello che potrebbe essere il comportamento, in determinati casi, di tutti o di taluno dei commissari inquirenti; se essi cioè riterranno ad un certo momento, per gravi motivi, di declinare l'incarico che hanno avuto dalla Presidenza.

Sono tutte cose che attengono al settore profetico, ed io profezie non ne faccio. Nè pare a me sia opportuno discutere più oltre, sullo stretto piano giuridico, circa i poteri che avrà la Commissione parlamentare di inchiesta: sono chiari, sono quelli fissati dall'articolo 82 della Costituzione. La dizione letterale di questa norma non soffre tentativi di interpretazione che ne falsino quella che è l'esatta portata. E, se mi consentirete una mia impressione personale, mi è dispiaciuto che si sia tanto insistito sulla proposta di sciogliere dal segreto di ufficio quelli che, in ipotesi, domani saranno sentiti dalla Commissione di inchiesta nella veste di testimoni, dicendo che diversamente la Commissione d'inchiesta avrebbe avuto poteri e funzioni senza risultato: un'irrisione.

Si dice: se i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato si trincerano dietro la norma — articolo 352 — del Codice di procedura penale, che potrà fare la Commissione d'inchiesta? Quindi, si è rimproverato al Governo ed alla maggioranza di aver difeso la norma costituzionale, di aver negato l'approvazione nell'altro ramo del Parlamento agli ordini del giorno, sostanzialmente uguali, Targetti, Bozzi, Reale, Preziosi. Ciò mi è dispiaciuto molto, perchè sottolineando eccessivamente questo punto si è venuti a dire in sostanza che i poteri dell'Autorità giudiziaria sono insufficienti all'accertamento della verità. Infatti, se il segreto di ufficio rappresenta tale una remora al far luce nelle indagini istruttorie, siccome molti dei fatti delittuosi sottoposti all'Autorità giudiziaria ordinaria interessano l'Amministrazione pubblica, e sulla scena processuale, non solo nella veste di testimoni, ma talvolta anche nella veste di imputati, sono dei dipendenti dall'Amministrazione pubblica, noi, sottolineando che questa remora del segreto d'ufficio costituisce una trincea insormontabile per far luce sui fatti, veniamo in fondo a criticare il nostro sistema giudiziario, nel mentre sinora non ci si è accorti che l'Autorità giudiziaria si sia trovata a disagio in conseguenza dell'articolo 352.

Merito di chi? Io non ho elementi per rispondere; ma se è vero che il dipendente dell'amministrazione pubblica o l'incaricato del pubblico servizio siano stati chiamati a deporre su fatti di cui erano venuti a conoscenza in conseguenza della loro attività di dipendenti dello Stato; se è vero che, come testimoni, abbiano opposto l'articolo 352 e tuttavia parlarono, vuol dire che dovette intervenire, attraverso la procedura che tutti voi conoscete, il Ministero, sciogliendo il funzionario dal vincolo del segreto.

Ciò mi fa pensare che aveva ragione il ministro Del Bo alla Camera quando, concludendo il suo discorso che il collega Papalia citava e leggeva in parte, assicurava che il Governo avrebbe interpretato l'articolo 352 in senso democratico. Il ministro Del Bo tuttavia aggiungeva che questa affermazione del Governo, in tanto aveva valore, in quanto vi fosse nei vari settori del Parlamento un minimo di fiducia verso il potere esecutivo; chè se questo minimo di fiducia mancava, la dichiarazione del Governo non poteva evidentemente sperare di avere gli applausi da parte degli oppositori. Ma su questo punto risponderà il Ministro: non spetta a me dare risposta.

A me, come dicevo, interessa invece che il Parlamento non istituisca un precedente, che può essere gravissimo, violando l'articolo 82. Ed espongo subito le mie ragioni molto semplicemente. Violazione in verità ci sarebbe stata se si fosse approvato lo emendamento Targetti e se noi oggi approvassimo l'ordine del giorno Papalia (e questo è l'oggetto del dibattito), il quale vuol raggiungere per altra via lo stesso scopo di quell'emendamento, partendo anzi da un presupposto più audace. Mentre l'emendamento Targetti, Bozzi lasciava insoluta la questione di fatto se la materia da istruire potesse o no entrare in talune delle ipotesi dell'articolo 352 del Codice di procedura penale, l'amico Papalia e i suoi colleghi, da giovani audaci (*commenti, ilarità*), saltano di là del fosso e dichiarano che nel caso Giuffrè non c'è materia che possa rientrare nell'articolo 352. E allora perchè fate la battaglia, se di questo siete convinti? (*Commenti*). Perchè volete che noi sottoscriviamo anticipatamente una dichiarazione dogmatica così drastica? Come facciamo a sapere quali possano essere i fatti, le circostanze che emergeranno? Perchè dobbiamo fin da questo momento dichiarare che quelle circostanze di fatto non rientrano in nessuna delle ipotesi proprie al segreto di ufficio?

Del resto gli argomenti portati dal collega Papalia non mi hanno convinto affatto. Egli ha illustrato il suo ordine del giorno come avesse di fronte l'emendamento Targetti, ed ha detto una cosa che non mi sarei atteso dalla sua intelligenza così acuta. Badate, ha detto, che qui non è in gioco lo articolo 82 della Costituzione, perchè quello prevede un potere inquisitorio proprio ed autonomo di ciascuna delle due Camere; qui invece si tratta di un'inchiesta *juris singularis*, tanto è vero, dice Papalia, che avete dovuto predisporre un disegno di legge ad *hoc*.

Ma il collega Papalia, senza volere approfondire ulteriormente questo suo cavillo, che non mi sembra del tutto sano sotto lo aspetto giuridico e dialettico, dimentica che due ore fa il Senato ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno Piola-Tessitori... (*Voci dal centro*). A maggioranza.

TESSITORI. Comunque, collega Venditti, sia maggioranza; certo è che è stata una maggioranza notevole perchè ho visto alzare la mano, in segno di approvazione, anche dalla parte social-comunista.

Ora, richiamo l'attenzione del Senato sugli effetti della votazione di quell'ordine del giorno, il quale dice, nel suo primo comma, « ritenuta la necessità di promuovere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, eccetera ».

Quindi non ci si può venire a dire che questa inchiesta per il caso Giuffrè non è una di quelle prevedute dall'articolo 82.

MARIOTTI. Ma è proprio in base all'articolo 82 che le inchieste prendono vigore.

TESSITORI. Ed è quello che diciamo noi. Perchè si è sentito il bisogno di un disegno di legge? Perchè si rende necessario stabilire alcune particolari modalità dell'inchiesta. Da qui l'ordine del giorno Piola-Tessitori che non è una novità; è lo stesso che fu approvato, nell'altro ramo del Parlamento, per uno scrupolo di ortodossia costituzionale, e fu, mi pare, proposto dall'onorevole Bozzi con una aggiunta dell'onorevole Tesauro. Dico per uno scrupolo di ortodossia costituzionale, perchè erano sorti dei dubbi circa la costituzionalità della procedura che noi stiamo seguendo. Taluno pensava infatti che la Commissione d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82, potesse essere costituita, senza bisogno di un disegno di legge, ma con una deliberazione delle Assemblee. E circa l'opportunità di formare una Commissione unica, ritenendo questo un episodio successivo, potesse essere il risultato di una decisione, *in limine litis*, delle due Commissioni parlamentari riunite.

Ora, detto questo, come potete pretendere che noi diamo il nostro consenso a un ordine del giorno che solo a parole è diverso dagli emendamenti che abbiamo combattuto nell'altro ramo del Parlamento e che avremmo combattuto anche qui, poichè la sostanza è la stessa?

Io protesto contro chi assume — e perdonatemi, ho detto che non voglio polemizzare, ma questa protesta me la dovete consentire — che noi oggi saremmo diventati le fervide vestali a difesa della Costituzione per nascondere dietro le norme costituzionali le piaghe del malcostume di cui da mesi la stampa di vari colori va dicendo che siamo coperti.

Qui la Costituzione è così chiara e limpida che farei offesa al Vice Presidente della Camera onorevole Targetti, se pensassi che il suo emendamento fu determinato da difficoltà di interpretazione dell'articolo 82, nel senso che la commissione d'inchiesta possa avere poteri diversi da quelli dell'autorità giudiziaria. E parve durante l'Assemblea costituente, io che c'ero e lo ricordo, che con ciò si fossero soddisfatte tutte le ansie parlamentari e democratiche.

In definitiva l'ordine del giorno Papalia si risolve in una critica alla norma costituzionale, critica che io non discuto. Nè valgono i richiami alle inchieste disposte dal Parlamento prima del fascismo, quella sulla Regìa dei tabacchi, quella sulle Ferrovie meridionali, quella sulla Banca romana, quella sul Palazzo di Giustizia, (vi fu allora anche un processo su querela del deputato del mio collegio, che era uno dei Mille; e io assistei a quel clamoroso processo, durante il quale sfilarono molti autorevoli testimoni, contro il giornale clericale della mia città, che, naturalmente, aveva tratto profitto polemico per la deplorazione parlamentare inflitta a quel deputato), l'inchiesta su Caporetto, eccetera; quei richiami dico non sono validi, perchè lo Statuto Albertino era elastico e noi abbiamo invece una Costituzione rigida che ha preveduto le inchieste parlamentari e le ha regolate. (*Interruzioni dalla sinistra*). Non è dunque problema interpretativo e ritengo non ci sia bisogno di insistere oltre.

B U S O N I . Lo spirito della Costituzione è di andare avanti, non di andare indietro. (*Interruzioni dal centro*). È un'interpretazione dichiarativa dell'articolo 82.

T E S S I T O R I . Collega Busoni, mi pare ci sia un detto latino che afferma che dove la lettera della legge è chiara non vi può essere luogo ad interpretazione. Il collega Busoni dice però a noi, a voi democratici cristiani, che non dovete rimanere statici, seduti lungo i paracarri delle strade vecchie, che si deve andar avanti. Certo, ma la Costituzione, collega Busoni, le indica le strade per andare avanti: una proposta di legge di revisione costituzionale o una proposta di legge di revisione degli articoli 352 ed altri del Codice di procedura penale. In un retto e ordinato — scusate il bisticcio di parole — ordinamento giuridico non è possibile seguire altre strade per andare avanti.

Credo di non aver rubato troppo tempo all'Assemblea; non mi pare di dover dire altro, perchè si dovrebbero ripetere cose fritte e rifritte, che abbiamo letto sulla stampa e abbiamo sentito ripetere. Volevo concludere col dichiarare che noi ci approntiamo a votare contro, qualora si insista nel chiederne la votazione, l'ordine del giorno Papalia ed a votare a favore del disegno di legge così come ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento nella assoluta convinzione e certezza di adempiere il nostro dovere non soltanto verso lo Stato democratico ma, ciò che più a me importa, verso la nostra coscienza ed in omaggio alla verità. (*Vivissimi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Molè. Ne ha facoltà.

M O L È . Desidero dire qual'è il mio stato d'animo che potrebbe in un certo senso apparire contradittorio per essere formalmente contrario, pur essendo sostanzialmente concorde all'ordine del giorno Papalia.

Dichiaro che non replicherò agli argomenti del collega Tessitori. Uomo di professionale eloquenza, ha cominciato con l'immagine retorica della preterizione: « non facciamo polemica » e poi ha pronunciato il discorso più polemico.

Io mi soffermo invece sull'ordine del giorno Papalia per dire che è esatto nel contenuto ma che ritengo sia pericoloso metterlo ai voti, perchè una sua reiezione, di fronte ad una maggioranza che ha già espresso la sua opinione, potrebbe servire di preclusione alla serietà dell'indagine.

E mi spiego. La proposta del Vice Presidente della Camera, onorevole Targetti, di rimuovere i limiti e i divieti dell'articolo 352 del Codice di procedura penale, pur sotto la apparenza innovatrice, aveva uno scopo ben preciso di natura pratica: quella di determinare, per « tuziorismo » una esatta interpretazione autentica della legge penale. Perchè, secondo me, non c'era e non c'è affatto bisogno di nessuna revisione o dichiarazione amplificatrice per dare all'articolo 352 in materia di segreto di ufficio, il significato che ha. Il significato che ha l'articolo 352, è spiegato in una maniera molto perspicua nell'ordine del giorno Papalia. Il pericolo è che poi si vuole arrivare al voto. E non occorre che si voti ciò che allo stato è pacifico.

Qui abbiamo un disegno di legge che è presentato per esaminare ed accertare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione. Quando l'articolo 352 dice che « i pubblici ufficiali non possono, a pena di nullità, essere costretti a deporre sui fatti conosciuti per ragioni di ufficio», la sua norma non può frustrare lo scopo di questa indagine.

Se noi facciamo l'inchiesta per accertare qual'è stato il comportamento degli uffici e coloro che in questi uffici hanno operato potessero rispondere: « No, è segreto d'ufficio », svuoteremmo di ogni contenuto l'inchiesta che diventerebbe il bersaglio del ridicolo pubblico. Se sono interrogati sul comportamento, i pubblici ufficiali sul comportamento dovranno deporre, e non potranno rifiutarsi di deporre.

Io mi sono fermato nel leggere l'articolo 352 alla prima proposizione. Ma prosegue lo articolo: « Non sono obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragioni di ufficio e che debbono rimanere segreti ». Dunque, non basta che si tratti di fatti conosciuti per ragioni d'ufficio, ma di fatti che debbono rimanere segreti.

Io non mi rifaccio a tutta la dottrina giuridica di tutto il mondo civile, per fissare il criterio costitutivo del segreto d'ufficio che dev'essere obiettivo e non subiettivo. Perchè può ritenere di avere l'obbligo di mantenere il segreto qualunque pubblico ufficiale? Non per il fatto che avendo parlato con il suo superiore si ritenga coperto dalla soggezione gerarchica. L'obiettività dell'obbligo al segreto sta nel pericolo per lo Stato, per lo interesse dello Stato, per la sicurezza dello Stato, che impone il dovere della discrezione.

Allora io intendo bene che domani, se un pubblico ufficiale dovesse dire che un capo di governo, di Stato, o di Stato estero lo ha pregato di agire in quella maniera, potrebbe invocarsi il segreto di Stato, l'interesse politico. Ma se in un'inchiesta in cui dobbiamo esaminare il comportamento dei pubblici ufficiali, i pubblici ufficiali si trincerassero da principio dietro il « non posso parlare, è segreto d'ufficio», potrebbe essere segreto d'ufficio anche il colloquio amoroso nell'ufficio del pubblico ufficiale. Qualunque cosa diventerebbe segreto d'ufficio, anche l'ordine ad un usciere di andare a domandare notizie (*Commenti*). Peggio ancora: qualunque fatto illecito. E il segreto di ufficio coprirebbe anche la complicità.

Onorevoli colleghi, questa è la legge e, come vedete, pur se non sono affatto convinto della opportunità parlamentare di sollecitare su tale interpretazione il voto dell'assemblea, ho il dovere di spiegare quale è il segreto d'ufficio, secondo la norma vigente, che non ha bisogno d'innovazioni, della procedura.

Dunque, nelle sue motivazioni il senatore Papalia ha detto cose completamente esatte, onorevole Tessitori, e ha tratto dalla norma le conseguenze. Ma quando arriva a « impegare il Governo » ad agire secondo legge, mi domando: e se il Governo non si vuole impegnare? Questa è altra cosa, potrebbe farlo ma non è obbligato. Da quello che avverrà trarremo le conseguenze, durante l'inchiesta e alla fine della inchiesta. Ma non credo opportuno votare l'obbligo dell'impegno. Io mi astengo appunto perchè penso che la reiezione di un ordine del giorno siffatto possa essere domani un motivo di scusa per chi non volesse seguire quella via, e strozzare le indagini obiettando che il Senato e la Camera lo hanno respinto.

Ma, torno a ripetere, l'articolo 352 non copre col segreto d'ufficio, per ragioni d'interesse pubblico, di Stato, le più ampie ricerche... (*Interruzioni dal senatore Piola*).

Anche lei pensa questo, onorevole Piola? Ma la differenza fra me e lei è che io trovo eccessivo l'accanimento nel non accettare apertamente la nostra tesi che per me è la tesi normale, desunta dalla legge vigente, per la cui interpretazione, non c'è bisogno, onorevole Tessitori, delle revisioni costituzionali. Già si tratta di un articolo di procedura, si potrebbe per legge interpretarlo, anche senza la revisione costituzionale. (*Interruzione del senatore Zoli*).

E per questo evitiamo la revisione costituzionale. Se noi la proponessimo, onorevole Zoli, voi che siete stati le vestali o i cerberi dell'osservanza fedele della Costituzione, trovereste 15 motivi procedurali per rinviare la inchiesta (*Commenti*).

Ma lasciamo stare, non facciamo polemiche.

A noi basta la interpretazione, che hanno dato tutti i giuristi sul segreto di ufficio per impedire la facoltà indiscriminata di astenersi dal deporre. E su tale interpretazione vorremmo evitare un voto inopportuno e pericoloso.

Si tratta di un procedimento eccezionale, attraverso un disegno di legge che la Costituzione non contempla, e che ha accettato il nostro Presidente per evitare questioni o dispareri tra i due rami del Parlamento. È chiaro che se volessimo mandare avanti per conto nostro un'inchiesta, potremmo farlo benissimo senza dover seguire le opinioni della Camera, essendo le nostre opinioni altrettanto libere.

Abbiamo scelto però questa strada, e poichè vogliamo arrivare all'indagine, poichè ogni indugio farebbe nascere la sfiducia nell'opinione pubblica, cerchiamo di votare questo disegno di legge così come è stato votato dalla Camera per poter procedere oltre.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, il senatore Monni. Ne ha facoltà.

MONNI. Onorevoli colleghi, io spero che ognuno di voi sia convinto che se prendo la parola non è certo perchè sono preoccupato di difendere il commendator Giuffrè o qualunque altra persona abbia in questo brutto affare colpa o responsabilità. Io mi auguro anzi il contrario; mi auguro che la inchiesta della Commissione parlamentare, e soprattutto quella giudiziaria si concludano con la punizione di tutti i responsabili.

La preoccupazione mia è un'altra. Io sento — da alunno, si capisce, come sempre — parlare continuamente di stato di diritto, di difesa delle leggi, di rispetto delle leggi e della Costituzione; ma sento poi molto spesso sostenere tesi che le precedenti affermazioni contraddicono.

Non è per fare polemiche, ma se è necessaria la polemica su questioni di diritto è bene farla per lealtà, per dovere di sincerità, per responsabilità.

Quando io ho ascoltato stamane l'onorevole Papalia e poi l'onorevole Battaglia illustrare i propri ordini del giorno, mi sono convinto che essi sostenevano delle questioni che non favorirebbero certamente, ma offenderebbero quello stato di diritto a cui tanto spesso ci si riferisce.

Diceva l'onorevole Papalia che l'inchiesta giudiziaria è tutta un'altra cosa, che ha un compito diverso da quello che dovrebbe essere il compito della Commissione parlamentare. Onorevole Papalia, onorevoli colleghi, una è la verità, e la Commissione parlamentare deve accertare la verità. Non è che la Commissione parlamentare si deve semplicemente preoccupare di un fatto politico; deve accertare la verità così come il magistrato deve accertare tutta la verità. Il testimone è chiamato a dire la verità, tutta la verità che conosce e non una parte di essa. Se fatti politici si rivelano che al Magistrato non interessino, poco male.

Ora, questa premessa porta ad una valutazione errata dell'articolo 82 della Costituzione. Noi dobbiamo guardare questo articolo, onorevoli colleghi, in riferimento all'articolo 115 (capitolo XV) del Regolamento del Senato, là dove è detto che può esservi o una Commissione per ognuna delle Camere, o una Commissione di tutte e due le Camere. Quindi l'articolo 82 non fa riferimento ad una Commissione unilaterale, ma ad una Commissione che può essere mista, nominata e dall'una parte e dall'altra del Parlamento. Quindi, non è lecito fare distinzioni così sottili o enunciare delle motivazioni,

cavillose in sostanza, per cercare di distruggere la norma precisa dell'articolo 82: « A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria ». Qualunque essa sia, o di una parte del Parlamento o di entrambe le parti, la Commissione quella è, e quei poteri essa ha.

Ora, la domanda che io volevo rivolgere all'onorevole Terracini, che mi insegna diritto, è questa: se taluna persona chiamata a deporre, sciolta, secondo pretende il collega Battaglia, dal vincolo del segreto di ufficio, si rifiutasse di deporre e invocasse l'articolo 352 del Codice di procedura penale, *quid juris*? E chi è che gli può dir nulla? (*Commenti dalla sinistra*). Questo è lo stato di diritto. Chi è che lo può obbligare se il Codice di procedura penale lo esenta?

Badate, io non intendo, no, giustificare la posizione di coloro che il segreto d'ufficio invochino per nascondere la verità. Tutt'altro, anzi vorrei dirvi che i trenta valentuomini che formeranno la Commissione di inchiesta, se si troveranno davanti ad una persona, qualunque essa sia, che invocherà il segreto d'ufficio per nascondere la verità, proprio in quel caso, amici, avranno un motivo per ricavare elementi di accusa e non già di difesa; perchè, quando taluno tace e si nasconde e si rifugia in una norma di legge che lo protegge, non fa opera difensiva, ma fa opera d'accusa, in quanto allora la Commissione intenderà di trovarsi di fronte a persona che è a conoscenza di un segreto grave. Ed allora, amici, il Governo e la maggioranza hanno interesse che nessuno che sia chiamato a deporre invochi l'articolo 352 della procedura penale, perchè sarebbe veramente pericoloso che quelli che sono chiamati a deporre invocassero questo articolo, magari non sapendo nulla o sapendo delle circostanze insignificanti e non influenti nell'accertamento.

Ora, l'onorevole Papalia, quando ha chiesto che il Governo consideri non esistente questo obbligo del segreto e si impegni a dar atto che i funzionari sono sciolti da questo segreto, chiede qualche cosa che è in contrasto col capoverso dell'articolo primo della legge che noi siamo chiamati ad approvare e che la Camera dei deputati ha già approvato. « I componenti la Commissione » — reca il capoverso — « i Segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione, sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale », e contraddice all'articolo 82 della Costituzione e 115 del Regolamento.

Ora l'ordine del giorno Papalia contraddice al disposto di questo articolo primo che dovremo approvare e al quale nessuno finora ha proposto delle modifiche. Per queste ragioni io sono costretto a dichiarare che voterò contro questo ordine del giorno.

Ma voterò altresì contro l'ordine del giorno del senatore Battaglia, perchè chiede che il Governo si impegni, in attuazione del principio contenuto nel terzo comma dell'articolo 352, a sciogliere dal segreto di ufficio i propri dipendenti. Ora, onorevoli colleghi, come può il Governo, volta per volta, sciogliere i suoi dipendenti dal segreto d'ufficio? Li scioglie per questa circostanza o per sempre? Modifica il Governo i disposti della legge? (*Interruzioni dalla sinistra*). Evidentemente il Governo non può modificare la legge. (*Commenti dalla sinistra. Richiami del Presidente*). Onorevoli colleghi, non avete letto l'ordine del giorno del senatore Battaglia?

PRESIDENTE. Senatore Monni, lei sta parlando di un ordine del giorno che è stato fuso con l'ordine del giorno del senatore Papalia. Bisogna che lei legga l'ordine del giorno nella sua ultima stesura.

MONNI. Signor Presidente, non conosco la nuova redazione; ho solo l'ordine del giorno che è stato diffuso prima.

PRESIDENTE. Senatore Monni, mi scusi ma, come lei ha sentito dalla discussione, il senatore Battaglia nel suo stesso intervento ha accennato alla fusione del suo ordine del giorno con quello del senatore

Papalia. Questa fusione è avvenuta, e il nuovo testo è stato presentato.

MONNI. Comunque la sostanza rimane. Vi è questa volontà di impegnare il Governo a sciogliere i dipendenti pubblici dal segreto d'ufficio. (*Proteste dalla sinistra*).

Ora tutto questo è illegale e non vi è bisogno di insistere ulteriormente. Noi dobbiamo doverosamente difendere lo stato di diritto e il rispetto delle leggi al quale tanto si fa appello, ora e sempre.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Bo, ministro senza portafoglio.

DEL BO, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'ordine del giorno unificato che mi è stato sottoposto e gli argomenti sostenuti dagli onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito, pongono in campo, nonostante il legittimo desiderio del senatore Terracini, l'articolo 82 della Costituzione e l'articolo 352 del Codice di procedura penale. Trattasi pertanto di argomenti di tale significato per cui è doveroso che il Governo esprima la sua opinione al Senato.

Intanto vogliamo osservare che non è nuovo, nè anacronistico, l'argomento che oggi è stato sottoposto all'attenzione del Senato. Infatti, esso è stato già dibattuto nell'Italia statutaria, ha fatto oggetto di discussioni durante la Repubblica di Weimar, e recenti sono i diversi atteggiamenti della dottrina giuridica statunitense, di fronte al comportamento dei funzionari federali i quali, in osservanza ad una disposizione del Presidente, si sono rifiutati di trasmettere atti coperti dal segreto d'ufficio a Commissioni di inchiesta del Congresso, non ultima la Commissione di inchiesta per le attività anti-americane.

Anche l'Assemblea costituente si occupò di questo problema, e lo risolse in una seduta del 17 ottobre 1947.

In questa seduta vi furono alcune tesi contrastanti.

L'onorevole Einaudi si preoccupò che i poteri della Commissione di inchiesta fossero esattamente delineati e non sopravanzassero quelli dell'Autorità giudiziaria.

L'onorevole Lussu ritenne che il problema dei poteri delle Commissioni di inchiesta parlamentari potesse venire risolto nell'ambito dei regolamenti delle due Camere.

L'onorevole Colitto ritenne addirittura superfluo quanto contenuto nell'articolo 78 (poi diventato 82) della Costituzione, e ne chiese la soppressione.

L'onorevole Lucifero domandò che le Commissioni di inchiesta potessero essere determinate soltanto con un atto complesso delle due Camere, essendo estremamente ampi e gravi i poteri che sarebbero stati loro attribuiti.

La Costituente non tenne conto delle preoccupazioni dell'onorevole Lucifero, e decise che una Camera, senza consenso dell'altra, potesse disporre e svolgere l'inchiesta.

Il Governo ritiene che la Costituente abbia fatto bene a regolare il tema delle Commissioni di inchiesta. Infatti ci troviamo di fronte ad una Costituzione rigida, la quale affida esclusivamente ai poteri dell'autorità ordinaria qualsiasi limitazione della libertà individuale, della libertà di domicilio, della libertà e della segretezza della corrispondenza, materie tutte disciplinate dagli articoli 13, 14 e 15 del Testo costituzionale.

Era pertanto necessario che, di fronte alla riserva all'autorità giudiziaria ordinaria per tutto quanto concerne la limitazione della libertà dei cittadini, si desse luogo ad una norma costituzionale la quale determinasse i limiti e i poteri delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

In altri termini, quando il Parlamento decide di procedere ad un'inchiesta, attraverso una sua Commissione, esso è rigorosamente tenuto all'osservanza dei limiti di cui all'articolo 82 del Testo costituzionale. Questi limiti sono due: il primo sta nel prin-

cipio della proporzionalità dei membri rispetto ai gruppi parlamentari; il secondo è rappresentato dal precetto che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Qualora il Parlamento decidesse di creare una Commissione d'inchiesta esonerandosi dall'osservanza di questi due princìpi, avrebbe un'unica strada dinanzi a sè, quella di una legge costituzionale che derogasse rispettivamente agli articoli 13, 14 e 15 ed all'articolo 82 del Testo costituzionale.

Nè vale, secondo il Governo, l'argomento che, durante il periodo statutario, si sia dato luogo a Commissioni di inchiesta per le quali i funzionari venivano sciolti dal segreto d'ufficio. Dovrebbe essere tenuto presente che, mentre lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile, oggi ci troviamo di fronte ad una Costituzione rigida; e in secondo luogo, che il testo del secondo comma dell'articolo 82, con i due verbi « nomina » e « procede », è assolutamente precettivo e d'immediata attuazione. In terzo luogo dovrebbe essere tenuto presente che è vero, perfettamente vero, che la Costituzione ha rappresentato una evoluzione in senso democratico; che è vero, perfettamente vero, che la Costituzione ha aumentato i poteri e le prerogative del Parlamento; ma che è anche vero che la Costituzione si è preoccupata di tutelare più intensamente i diritti degli appartenenti alla nostra società nazionale e, pertanto, i diritti personali dei cittadini. Se noi accettassimo che la Commissione d'inchiesta possa sciogliere i pubblici funzionari dal segreto d'ufficio, potremmo trovarci di fronte ad una situazione assolutamente abnorme: la Commissione di inchiesta, infatti, potrebbe accertare e rendere noti fatti aventi estremi di reato a carico di pubblici funzionari, senza che di essi l'autorità giudiziaria ordinaria possa assolutamente tenere il debito conto, in quanto il cittadino, in questo caso il pubblico funzionario, potrebbe far valere l'affermazione che durante i lavori della Commissione d'inchiesta egli si trovava carente di quei diritti di difesa che gli sono, costituzionalmente, garantiti anche durante il periodo istruttorio. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Quindi noi assisteremmo ad una particolare frattura tra la procedura della Commissione d'inchiesta parlamentare e la procedura dell'autorità giudiziaria ordinaria; e, soprattutto, noi andremmo incontro ad una violazione sostanziale del principio della separazione dei poteri. Nondimeno, ad avviso del Governo, esistono altre valide ragioni, le quali garantiscono alla Commissione d'inchiesta la possibilità di conseguire tutte intere le sue finalità, anche senza lo accoglimento dell'ordine del giorno che è stato presentato. È, infatti, principio tipico del nostro regime parlamentare che la responsabilità del Ministro, e in genere la responsabilità del Governo, copre sempre, per gli atti che sono stati legittimamente ordinati, la responsabilità del funzionario.

Anche prima della Costituzione la dottrina ha sempre sostenuto che qualora si verifichi un contrasto tra Commissione di inchiesta ed un pubblico funzionario, che si rifiuti di deporre o sia reticente in parte, accampando il segreto d'ufficio, questo contrasto si deve trasferire sul piano dei rapporti tra il Gabinetto e il Parlamento: il Gabinetto è tenuto a giustificare al Parlamento il perchè del rifiuto del suo funzionario ed il Parlamento è legittimato a trarne le conseguenze politiche che ritiene più opportune.

Sorge a questo punto un'altra obiezione: che così si deve fare per gli atti non legittimamente ordinati ed arbitrariamente posti in essere dal pubblico funzionario? In questo caso ci soccorre l'esempio di quanto è stato operato durante l'inchiesta della Banca romana; per gli atti non legittimamente ordinati ed eseguiti dal pubblico funzionario, il Governo ha il dovere di procedere ad un'inchiesta governativa, ed il Parlamento ha il diritto di effettuare il suo sindacato sui risultati di questa inchiesta amministrativa.

FRANZA. Un'inchiesta dell'inchiesta!

DEL BO, *Ministro senza portafoglio*. Sono inchieste di natura assolutamente di-

versa: una è un'inchiesta amministrativa, l'altra è un'inchiesta parlamentare.

Inoltre il secondo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale prevede che se l'autorità procedente, nel nostro caso la Commissione d'inchiesta, non ritenga fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone — e questa dichiarazione, senatore Battaglia, va intesa non nel senso del merito o del contenuto, ma nel senso di un'eventuale dichiarazione che la materia costituisca segreto di ufficio o segreto militare — in questo caso l'autorità precedente — nel nostro caso la Commissione d'inchiesta — ne fa rapporto al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che ne informa il Ministro della giustizia per l'autorizzazione a procedere per il reato di rifiuto di testimonianza.

Il Governo è anche disposto ad ammettere che, dati gli stretti collegamenti che esistono tra potere legislativo e potere esecutivo, qualora si verifici un caso del genere, la Commissione possa appellarsi direttamente al Ministro competente. Orbene, anche questa facoltà del Ministro competente di non dare l'autorizzazione a procedere contro il teste reticente è soggetta sempre al controllo del Parlamento, anche in sede politica.

Ci possiamo a questo punto domandare: quali sono allora i poteri della Commissione d'inchiesta parlamentare? E la risposta, a mio avviso, è estremamente semplice: i poteri della Commissione d'inchiesta parlamentare sono gli stessi poteri istruttori dell'autorità giudiziaria con alcune facoltà in più, in quanto la Commissione d'inchiesta parlamentare può sempre appellarsi alle Camere, le quali Camere possono dar luogo ad una mozione di censura o di sfiducia nei confronti del Governo o addirittura, secondo alcuni scrittori della migliore dottrina, od un ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni. (*Interruzione del senatore Busoni*). Voglio dimostrarle che noi non abbiamo, senatore Busoni, nessuna intenzione di avvalerci di colpi di forza. Io, sono proprio qui per ricordare che il Governo ha un interesse positivo a che vengano acclarati i fatti relativi al cosiddetto caso Giuffrè; e che la linea di condotta tenuta dal Governo conferma questo suo proponimento. Il Governo infatti, ha dichiarato immediatamente di non opporsi alla richiesta di un'inchiesta parlamentare, e, quando era già in corso la procedura che deve condurre all'inchiesta, ha risposto, nonostante il parere negativo di alcuni autorevoli costituzionalisti, alle interrogazioni e alle interpellanze che erano state presentate, sul caso Giuffrè, al Parlamento. Oltre tutto il Governo dichiara di fare una esatta distinzione tra segreto d'ufficio coperto dalla legge, che è quello sostanzialmente previsto nel secondo comma dell'articolo 352, disposizione non suscettibile di deroga, in questo caso specifico dell'inchiesta, nè dal Governo nè dal Parlamento, ed il segreto d'ufficio di carattere amministrativo coperto dalla responsabilità del Ministro.

Per questo tipo di segreto d'ufficio di carattere amministrativo, coperto dalla responsabilità del Ministro, il Governo dichiara al Senato che non intende limitare o condizionare quanto i pubblici funzionari riterranno opportuno e doveroso riferire ed illustrare alla Commissione d'inchiesta parlamentare. E stia tranquillo, onorevole Terracini, che i Ministri di questo Governo, il quale — in forza della continuità democratica — è il tutelatore dell'onorabilità anche dei Governi precedenti, non ricorreranno al troppo pericoloso usbergo del segreto di ufficio.

E siamo venuti, concludendo, al punto focale della questione. Quando, senatore Papalia, io ho accennato nell'altro ramo del Parlamento ad un minimo di fiducia che deve intercorrere tra le parti e nel caso specifico tra il potere legislativo e il potere esecutivo, non ho inteso dar luogo ad una gratuita e certamente inutile sollecitazione dei suoi sentimenti; mi sono riferito ad un punto fondamentale del nostro diritto costituzionale, perchè questo in Italia non è un regime d'assemblea, è invece un regime parlamentare; e pertanto una dichiarazione del Governo, il quale indica di fronte ad una determinata questione di voler assumere un preciso comportamento, è suscettibile, fino alla prova provata del contrario, di essere

considerata degna di fede dal Parlamento. (*Vivissimi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, dopo di che voteremo l'ordine del giorno Papalia ed altri — che è stato fuso con l'ordine del giorno Battaglia ed altri — per il quale è stato chiesto l'appello nominale. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta « anonima banchieri » e riferirne al Parlamento.

La Commissione dovrà accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale abbiano segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attività dell'« anonima banchieri » e i dubbi da essa sollevati che trovarono espressione anche nella pubblica stampa e quali misure siano state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica Amministrazione.

La Commissione procederà alle indagini e agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale.

(*È approvato*).

Art. 2.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.

In caso di rifiuto della nomina si procede alla sostituzione a norma dei commi precedenti.

(*È approvato*).

Art. 3.

La relazione sarà presentata alla Camera e al Senato entro il 30 novembre 1958.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno.

Come ho già avvertito, i due ordini del giorno, Papalia ed altri e Battaglia ed altri, sono stati fusi in un unico ordine del giorno.

Si dia lettura di tale ordine del giorno.

RUSSO, *Segretario*:

« Il Senato, considerato che l'inchiesta parlamentare, costituendo la più penetrante ed incisiva forma di controllo ispettivo del Parlamento, deve poter raggiungere gli scopi di interesse pubblico previsti dalla Costituzione;

considerata la natura delle indagini e degli accertamenti che l'inchiesta sulla cosiddetta " anonima banchieri " necessariamente esige, come mezzo per l'accertamento della verità;

considerato altresì che il caso Giuffrè, sul quale la Commissione di inchiesta è chiamata con legge ad indagare, non può essere considerato affare di Stato che impegna al segreto e neanche episodio sul quale, per dovere di ufficio o per non nuocere alla sicurezza ed all'interesse politico o internazionale del Paese, sia consentito tacere,

impegna il Governo a darne atto e ad esercitare i suoi poteri perchè questo giudizio sia portato a conoscenza di quei funzionari che, per essere o essere stati alle dipendenze dell'Amministrazione, hanno avuto occasione di conoscere o di occuparsi della vicenda ».

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno contiene, a mio avviso, un punto che deve essere chiarito per l'esattezza dei termini e soprattutto per i concetti che esprime.

Sulla prima e seconda parte nessuna questione. Nella conclusione l'ordine del giorno Papalia tende ad « impegnare il Governo » a dare atto di una determinata situazione esposta nella prima e nella seconda parte. Ora è evidente che non si tratta di impegnare il Governo. Il Senato deve esprimere una propria volontà in ordine alla prima ed alla seconda parte dell'ordine del giorno, perchè, proprio per la natura della Commissione di inchiesta, che è diretta ad una azione di controllo del Governo è ultroneo impegnare il Governo stesso. Occorre esprimere, attraverso l'ordine del giorno, una determinata volontà.

Pertanto, a nostro modesto avviso, l'ordine del giorno dovrebbe essere modificato nel senso che il Senato dà atto di quanto contenuto nelle due parti al fine del pieno esercizio dei poteri, con quel che segue nella conclusione. Debbo ripetere, per precisare, che il Governo è estraneo, anzi il potere d'inchiesta si deve esercitare nei confronti del Governo. Il potere d'inchiesta del Parlamento ha come obiettivo l'indagine sull'azione del Governo che è l'inquisito. Pertanto non può il Governo, in questa particolare situazione, dare atto di alcunchè, ma è il Parlamento, il Senato in questo caso, che deve esprimere una determinata volontà ed una determinata decisione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Per brevità, per non far perdere ancora del tempo all'Assemblea, non ho chiesto la parola quando si è votato il disegno di legge, per cui parlando adesso dico quelle cose che avrei dovuto dire votando il disegno di legge.

Io ho legato la mia responsabilità politica su questo problema delle Commissioni d'inchiesta e all'Assemblea costituente e alla Giunta del Regolamento. All'Assemblea costituente questa questione è stata discussa, come ha detto, sia pure rapidamente, l'onorevole rappresentante del Governo; alla Giunta del Regolamento abbiamo discusso a lungo in una seduta in cui il problema è stato molto approfondito, per cui siamo arrivati a una conclusione univoca.

Allo stato attuale costituzionale e legislativo, vi sono tre possibilità di Commissioni d'inchiesta. Quelle contemplate dall'articolo 82 della Costituzione, al quale poi l'articolo 115 del nostro Regolamento fa riferimento, sono due: la possibilità che la Camera dei deputati oppure il Senato, ciascuno

per conto proprio, deliberi la costituzione di una Commissione d'inchiesta: cioè ognuna delle due Camere può deliberare una sua Commissione d'inchiesta; la possibilità che le due Camere deliberino assieme, prima l'una e poi l'altra, la nomina di una Commissione d'inchiesta e assieme stabiliscano una Commissione unica che esegua l'inchiesta. Questi sono i due casi contemplati dall'articolo 82 della Costituzione.

Vi è inoltre un'altra possibilità, che io prospettai all'inizio della discussione nella riunione della nostra Giunta del Regolamento, ed è questa: una legge *ad hoc* del Parlamento, votata prima da un ramo del Parlamento e poi dall'altro con procedura normale. È il caso di questa legge.

Pertanto, a mio parere, tutto è costituzionalmente perfetto, e faccio questa dichiarazione perchè risulti che la mia azione politica d'oggi è d'accordo e con il mio pensiero espresso all'Assemblea costituente e con il pensiero espresso in seno alla Giunta del Regolamento.

Dopo di che, faccio una breve considerazione sul problema su cui si discute.

L'obiezione che alla Camera dei deputati è stata sollevata contro l'emendamento presentato dal collega onorevole Targetti, era principalmente di incostituzionalità, in quanto avrebbe infirmato l'articolo 352 del nostro Codice di procedura penale. Io mi spiego, mi rendo perfettamente conto che questa obiezione possa aver turbato la coscienza giuridico-costituzionale di parecchi dei nostri colleghi alla Camera dei deputati; ma l'ordine del giorno che il collega Papalia ha presentato evidentemente investe tutto un altro campo e trasferisce dalla legge alla discrezione e alla potestà del Ministro tutto il problema; per cui non si tocca affatto la legge: la legge la si accantona e ci si rivolge al Ministro. Ogni obiezione di carattere costituzionale viene pertanto a cadere.

Il Ministro ci ha detto poc'anzi che il Governo farà una differenza tra segreto d'ufficio e segreto d'ufficio. A mio parere, questa dichiarazione del Ministro costituisce un notevole passo avanti. Credo che il rappresentante del Governo abbia dimostrato buona volontà e spirito di conciliazione, per cui si possa tutti approvare l'ordine del giorno Papalia, il quale, se il Ministro aderisce alla mia richiesta, sarebbe superfluo. Perchè, onorevole Ministro, mi pare che sia tutto qui: siamo tutti consapevoli che la nostra Commissione parlamentare d'inchiesta dovrà quasi esclusivamente rivolgersi a funzionari dell'Amministrazione dello Stato, cioè a intendenti di finanza, a guardie di finanza, a commissari di Pubblica sicurezza, a Questori; funzionari dello Stato con particolari caratteristiche proprie, in cui il segreto d'ufficio è permanentemente impegnato. Se quindi la Commissione d'inchiesta interrogherà questi funzionari, si può certamente trovare, nella massima quantità dei casi, di fronte al segreto d'ufficio.

Con il suo intervento, onorevole Ministro, il Governo può tranquillizzare i funzionari, in quanto nessun segreto d'ufficio, come dice l'ordine del giorno, su tale questione della anonima banchieri, può ledere la sicurezza dello Stato, l'interesse politico nazionale o internazionale. Questo è pacifico. Se quindi il Governo prenderà l'iniziativa di far sapere tempestivamente ai funzionari che saranno domani interrogati, che non vi è nessun obbligo a tutelarsi dietro la trincea del segreto d'ufficio, noi saremo perfettamente a posto. A mio parere l'onorevole Ministro ha fatto, ripeto, un passo avanti; ne compia un altro, e noi accoglieremo questa sua risposta con soddisfazione generale. Perchè, se così non avvenisse, onorevole Tessitori, quelle piaghe che ella vorrebbe scoprire rimarrebbero coperte, e cadrebbe sulla maggioranza e sul Governo non dico la certezza, ma il dubbio che essi, maggioranza e Governo, si adoperino a nascondere qualche cosa. (*Commenti dal centro*). Per cui la Commissione d'inchiesta, verso la quale il Paese guarda con attesa e fiducia, potrebbe risolversi — io mi auguro che non sia così — in un'inchiesta fasulla, coperta dalla maggioranza e dal Governo. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Papalia, come ella ha sentito, il senatore Nencioni ha suggerito un emendamento al suo ordine del giorno. La invito ad esprimere il suo parere in proposito.

PAPALIA. Sull'ultima parte dell'ordine del giorno potrei non insistere. Anch'io mi associo a quanto diceva il senatore Lussu circa il passo avanti compiuto dal Governo, che noi aspettiamo sia completato da una più esauriente dichiarazione, che appagherebbe tutte le nostre preoccupazioni. (*Commenti*). Comunque, l'onorevole Lussu ha fatto al Ministro una domanda; se il Ministro risponde nella maniera in cui noi ci auguriamo, ritireremo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Bo, Ministro senza portafoglio.

DEL BO, *Ministro senza portafoglio*. Non posso accettare la richiesta del senatore Lussu per due motivi: primo, perchè me lo impedisce un ostacolo costituzionale; secondo, perchè dovremmo convincerci che non esiste quel minimo di fiducia che è richiesto dal nostro regime parlamentare. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Per dar modo di concordare il testo definitivo dell'ordine del giorno, sospendo la seduta per dieci minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 13*).

PRESIDENTE. Comunico che i presentatori dell'ordine del giorno hanno così modificato il principio dell'ultimo comma: « impegna il Governo ad esercitare i suoi poteri in modo che questo giudizio sia portato eccetera ».

Sono state cioè eliminate le parole: « a darne atto ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io credevo che nella revisione dell'ordine del giorno stilato di concerto tra il Movimento sociale, i socialisti ed i liberali... (*Proteste dalla sinistra e dalla destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare.

ZOLI... in questo ordine del giorno di comune gradimento, dirò, fosse stato soggetto di riesame un altro comma; noi nominiamo infatti una Commissione d'inchiesta per sapere che cosa è accaduto e contemporaneamente affermiamo che in tutto quel che è accaduto non vi è nulla che riguardi la sicurezza o l'interesse dello Stato. Praticamente noi diamo a vedere di conoscere con esattezza quelle che saranno le risultanze, anche nei più piccoli particolari, perchè ci potrebbe essere un piccolo particolare che riguardasse l'interesse politico o internazionale dello Stato, ma noi diamo per ammesso che non ci sia. (*Commenti dalla sinistra*).

Io credo che in pochi casi ci si sia trovati di fronte ad una cosa misteriosa come questa dell'« Anonima banchieri », come si chiama ora, perchè noi non sappiamo di dove sono venuti i fondi, come sono stati erogati, non sappiamo niente. Nonostante questo noi affermiamo senz'altro — « il Senato, tenuto presente... », quindi come cosa sicura — che non c'è niente che possa riguardare gli interessi politici dello Stato.

Ora, padronissimi i colleghi di avere questa intuizione così profonda, ma non mi sento di dire che in questo sacco chiuso ci sono solo delle noci e non anche una bomba a mano. In genere per dire qualcosa di una certa questione, bisogna che non sia ignota, che se ne abbia una certa conoscenza.

Dichiaro quindi che, se anche per caso il mio Gruppo votasse un ordine del giorno di questo genere, io, per una ragione di serietà personale, non voterei mai un ordine del giorno in cui è contenuto questo riconoscimento: che noi sappiamo che non c'è una determinata cosa in una cosa che ignoriamo. (*Applausi dal centro. Rumori dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Del Bo, Ministro senza portafoglio, ad espri-

mere l'avviso del Governo sull'ordine del giorno modificato.

DEL BO, *Ministro senza portafoglio.* Il Governo considera la modifica intervenuta nell'ordine del giorno come puramente formale e pertanto riconferma di non accettarlo.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Tibaldi, Jodice, Bonafini, Giacometti ed altri nel numero prescritto dal Regolamento hanno richiesto che la votazione sull'ordine del giorno Papalia ed altri sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Bussi*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Bussi.

RUSSO, *Segretario,* fa l'appello.

(*Segue la votazione*).

Rispondono sì *i senatori*:

Aimoni, Alberti, Banfi, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Bergamasco, Bertoli, Bitossi, Boccassi, Bonafini, Busoni,

Caleffi, Capalozza, Caruso, Cecchi, Cerabona, Cervellati, Chabod, Chiola, Cianca,

De Leonardis, De Luca Luca, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Ferretti, Fiore, Fortunati, Franza,

Gaiani, Gallotti Balboni Luisa, Gatto, Giacometti, Gombi, Gramegna, Granata,

Iorio,

Jannaccone,

Leone, Luporini, Lussu,

Macaggi, Mammucari, Marabini, Marazzita, Marchisio, Mariotti, Masciale, Milillo, Moltisanti, Montagnana, Montagnani Marelli,

Negri, Nencioni, Nenni Giuliana,

Ottolenghi,

Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pellegrini, Pesenti, Pessi, Primerano,

Ragno, Ristori, Roasio, Roda, Ronza, Ruggeri,

Sacchetti, Scappini, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sereni, Simonucci, Spano, Spezzano,

Terracini, Tibaldi, Tolloy,

Valenzi, Venditti, Vergani,

Zanoni.

Rispondono no *i senatori*:

Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola,

Baldini, Baracco, Battista, Bellisario, Benedetti, Bertone, Bisori, Bonadies, Borgarelli, Bosco, Braccesi, Braschi, Bussi,

Carboni, Carelli, Caristia, Caroli, Cemmi, Cenini, Cerica, Ceschi, Cingolani, Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli,

De Giovine, De Luca Angelo, Desana, De Unterrichter, Di Rocco,

Ferrari, Florena, Focaccia,

Garlato, Gava, Genco, Giraudo, Granzotto Basso, Grava, Guglielmone, Guidoni,

Jervolino,

Lepore, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Magliano, Menghi, Messeri, Micara, Militerni, Moneti, Monni, Moro,

Oliva,

Pajetta, Pecoraro, Pelizzo, Pennisi di Floristella, Pezzini, Picardi, Piola, Ponti, Pucci,

Restagno, Riccio, Romano Antonio, Russo,

Salari, Salomone, Savio, Schiavone, Spagnolli, Spallino, Spasari,

Tartufoli, Tessitori, Tirabassi, Trabucchi, Tupini, Turani,

Vallauri, Valmarana, Varaldo,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini, Zelioli Lanzini, Zoli.

Si astiene il senatore: Molè.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dei senatori Papalia ed altri:

Senatori votanti	186
Maggioranza	94
Favorevoli	91
Contrari	94
Astenuti	1

(*Il Senato non approva*).

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 20 ottobre 1958

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 20 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (147).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (130).

2. Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 26 settembre 1958, concernente la proroga delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alle riduzioni dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica effettuati nell'Italia meridionale ed insulare (141).

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari